

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 maggio 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2011, n. 2.

**Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali** ..... Pag. 3

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2011, n. 2.

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Nova Ponente e Nova Levante** ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2011, n. 3.

**Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 «Elezioni degli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano», modificata dalla legge regionale 23 luglio 1973, n. 10** ..... Pag. 5

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg.

**Regolamento concernente «Disciplina del Museo d'arte moderna e contemporanea - MART» (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali))** ..... Pag. 5

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 febbraio 2011, n. 6.

**Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio** ..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 febbraio 2011, n. 7.

**Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano** ..... Pag. 10

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 febbraio 2011, n. 025/Pres.

**LR 2/2006, art. 8, comma 72. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi)** ..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 febbraio 2011, n. 027/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54** ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 1.

**Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale** ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2011, n. 2.

**Finanziamenti al sistema universitario regionale** Pag. 12



**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2011, n. 1.

**Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali» e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi** ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2011, n. 2.

**Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 «Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale»** ..... Pag. 18

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2011, n. 2.

**Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752»** ..... Pag. 18

**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
10 febbraio 2011, n. 5/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»)** ..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
14 febbraio 2011, n. 6/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»)** ..... Pag. 22

**REGIONE UMBRIA**

REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2011, n. 02.

**Disciplina dell'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne** ..... Pag. 26

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011, n. 6.

**Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali** ..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011, n. 7.

**Differimento attuazione interventi regionali** .... Pag. 31

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011, n. 8.

**Integrazione alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e interventi a sostegno dello sviluppo economico** ..... Pag. 32



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2011, n. 2.

### **Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 10 dell'8 marzo 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza alimentare, la presente legge disciplina le attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivate o raccolte nel territorio regionale. La presente legge disciplina, inoltre, le modalità per assicurare la qualificazione tecnica degli operatori del settore.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione e trasformazione di piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati utilizzati per il solo uso domestico privato;

b) la raccolta di specie di fora spontanea autoctona e delle specie di licheni per uso officinale di cui all'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 45 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della fora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17).

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) piante officinali: vegetali o parti di essi contenenti principi attivi utilizzabili nel settore erboristico o alimentare;

b) attività di prima trasformazione: le operazioni di lavaggio, defogliazione, cernita, essiccazione, macerazione, taglio, distillazione delle piante officinali;

c) attività di trasformazione: ogni altra operazione non ricompresa nella lettera b);

d) prodotti alimentari ad uso erboristico: prodotti a base di piante officinali, singole o miscelate, non addizionati con prodotti di sintesi o semisintesi, destinati ad essere ingeriti a scopo non nutritivo, utilizzati nel tradizionale impiego alimentare di uso corrente per il quale non sono dichiarate finalità salutistiche o terapeutiche;

e) piante officinali ad uso alimentare e domestico: le piante officinali suscettibili di impieghi diversi da quelli terapeutici, talora in grado di operare interventi favorevoli le funzioni fisiologiche dell'organismo e ritenute comunque innocue;

f) piante officinali ad uso medicale: le piante officinali ad alto potere tossico o di particolare attività farmacologica.

Art. 3.

*Compiti*

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione regionale delle piante officinali, la struttura regionale competente in materia di produzioni vegetali, di seguito denominata struttura competente, in collaborazione con l'Institut agricole régional, promuove:

a) l'organizzazione dei corsi regionali di formazione di cui all'art. 7;

b) l'organizzazione di corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore.

Art. 4.

*Attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione*

1. L'attività di coltivazione e di raccolta delle piante officinali è libera nel territorio regionale.

2. L'attività di prima trasformazione delle piante officinali può essere svolta da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente oppure dai soggetti che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi regionali di formazione di cui all'art. 7 o equivalente corso di formazione svolto in altre regioni o in altri Stati membri dell'Unione europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali. Al riconoscimento provvede la struttura competente.

Art. 5.

*Piante officinali ad uso medicale*

1. Le piante officinali ad uso medicale non possono essere vendute al dettaglio direttamente al consumatore ma possono essere commercializzate esclusivamente a soggetti abilitati alla loro manipolazione, secondo la normativa statale vigente. L'attività di trasformazione di tali piante può essere svolta esclusivamente da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente; qualora l'interessato non sia in possesso del predetto titolo, può avvalersi dei soggetti qualificati ai sensi della medesima normativa statale.

Art. 6.

*Piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico*

1. Le piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico possono essere commercializzate o utilizzate, per la realizzazione di prodotti alimentari ad uso erboristico, da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente oppure dai soggetti che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi regionali di formazione di cui all'art. 7, o equivalente corso di formazione svolto in altre regioni o in altri Stati membri dell'Unione europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali. Al riconoscimento provvede la struttura competente.

Art. 7.


*Corsi regionali di formazione*

1. La struttura competente, con la collaborazione dell'Institut agricole régional, organizza i seguenti corsi di formazione:

a) corso di tipo A, rivolto ai soggetti che intendano svolgere le attività di coltivazione e raccolta delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivati o raccolti nel territorio regionale per la realizzazione di prodotti ad uso alimentare, erboristico, domestico, cosmetico e medicale;

b) corso di tipo B, rivolto ai soggetti che intendano svolgere le attività di prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivati o raccolti nel territorio regionale per la realizzazione di prodotti ad uso alimentare, erboristico e domestico.

2. Nell'ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 possono essere riconosciuti crediti formativi, con le modalità e secondo le procedure previste dalle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale.



3. Con provvedimento del dirigente della struttura competente è nominata apposita commissione per la valutazione delle competenze conseguite a seguito della partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 1. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

4. Con ulteriore provvedimento del dirigente della struttura competente sono definiti i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1.

#### Art. 8.

##### *Requisiti per l'erogazione dei contributi*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i contributi previsti dal titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e da specifici programmi approvati con le modalità di cui all'art. 47, comma 2, della stessa possono essere concessi, a sostegno delle attività di cui alla presente legge, ai soggetti titolari dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 32/2007, purché in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

a) frequenza, con esito positivo, dei corsi regionali di formazione di cui all'art. 7 oppure di equivalente corso di formazione svolto in altre regioni o in altri Stati membri dell'Unione europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali;

b) idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente per lo svolgimento delle attività di prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso possono essere posseduti dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado del titolare dell'azienda agricola.

3. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso non è richiesto ai soggetti che svolgono esclusivamente attività di coltivazione e di raccolta delle piante officinali.

#### Art. 9.

##### *Contrassegno di origine e qualità*

1. Al fine di promuovere e valorizzare la produzione regionale di piante officinali, garantendone un elevato livello qualitativo, è istituito un apposito contrassegno di origine e qualità.

2. Il contrassegno di origine e qualità di cui al comma 1 è attribuito alle piante officinali, raccolte o coltivate sul territorio valdostano, nonché ai prodotti da queste derivati, sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 11.

#### Art. 10.

##### *Vigilanza e controllo*

1. L'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) svolge attività di controllo e di vigilanza in merito all'applicazione della presente legge ed irroga le sanzioni previste dalla normativa statale vigente.

#### Art. 11.

##### *Rinvio*

1. La giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, sentita la struttura competente, provvede ad individuare le piante officinali ad uso alimentare e domestico nonché quelle ad uso medicale, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f).

#### Art. 12.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 3 è determinato in annui euro 40.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.11.8.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013 mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto C.1. dell'allegato 2/A al bilancio stesso.

4. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 febbraio 2011.

ROLLANDIN

11R0152

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2011, n. 2.

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Nova Ponente e Nova Levante.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 36 aprile 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Le circoscrizioni territoriali dei comuni di Nova Ponente e Nova Levante sono modificate secondo le risultanze di cui alla allegata documentazione tecnica, accertato che si tratta di territorio nel quale non si trovano insediamenti umani permanenti e si sono verificate le condizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due comuni di Nova Ponente e Nova Levante sulla base della allegata documentazione tecnica.


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 14 aprile 2011

DURNWALDER

(Omissis).

11R0221



LEGGE REGIONALE 14 aprile 2011, n. 3.

**Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 «Elezioni degli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano», modificata dalla legge regionale 23 luglio 1973, n. 10.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 36 aprile 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rappresentanza della minoranza politica nell'ufficio di presidenza*

1. Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, modificato dall'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ufficio di presidenza deve essere rappresentata la minoranza politica.»

Art. 2.

*Segretari questori*

1. L'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, modificato dall'art. 4 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 10, è sostituito dai seguenti:

«Art. 9 (Segretari questori). — 1. Il consiglio regionale elegge successivamente i tre segretari questori.

2. Per l'elezione dei segretari questori si procede a un'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni consigliere può votare un solo nominativo. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, in ogni caso, qualora non fosse già rappresentata la minoranza politica, il consigliere della minoranza politica che ha ottenuto più voti. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 9-bis (Decadenza del componente dell'ufficio di presidenza eletto in rappresentanza della minoranza politica). — 1. Il componente dell'ufficio di presidenza eletto in rappresentanza della minoranza politica ai sensi dell'art. 9, comma 2, decade dall'incarico, qualora entri a far parte della maggioranza.»

Art. 3.

*Norma transitoria*

1. Al termine dei primi trenta mesi della XIV legislatura, i segretari questori decadono dall'incarico e si procede a nuove elezioni, ai sensi dell'art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 14 aprile 2011

DURNWALDER

11R0222

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg.

**Regolamento concernente «Disciplina del Museo d'arte moderna e contemporanea - MART» (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 19 aprile 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 236 di data 11 febbraio 2011 con la quale la giunta provinciale ha approvato i regolamenti di organizzazione e funzionamento dei musei della provincia: Museo delle scienze, Museo degli usi e costumi della gente trentina, Museo di arte moderna e contemporanea, Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali (articoli 24 e 25 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. In attuazione dell'art. 25 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali), di seguito denominata «legge provinciale», questo regolamento disciplina l'ordinamento del Museo d'arte moderna e contemporanea - MART.

2. Il Museo, articolato nelle sezioni di Trento e Rovereto, ha sede a Rovereto.

Art. 2.

*Funzioni e finalità*

1. Il Museo è ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito allo scopo di custodire, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dell'arte moderna e contemporanea.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Museo svolge le seguenti attività:

a) incrementa le proprie collezioni attraverso acquisti, lasciti e donazioni, nonché attraverso il prestito temporaneo di beni, sia a titolo oneroso che gratuito;

b) cura la gestione dei beni culturali costituenti il proprio patrimonio o messi a disposizione, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone il pubblico godimento attraverso iniziative espositive, attività didattiche e di ricerca e altre iniziative culturali;

c) cura l'inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione fotografica e video;

d) sviluppa, a partire dalle collezioni, lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione;

e) assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso la relativa esposizione;



f) organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento;

g) partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati;

h) svolge attività educative, formative e didattiche volte alla comprensione ed alla conoscenza delle manifestazioni ed espressioni artistiche moderne e contemporanee;

i) sostiene la partecipazione dei volontari all'attività del Museo;

j) cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;

k) gestisce la biblioteca specializzata, l'archivio, la fototeca, la mediateca;

l) promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni;

m) partecipa alla promozione del territorio locale anche con riferimento allo sviluppo turistico;

n) collabora con istituzioni ed enti analoghi a livello locale, nazionale e internazionale;

o) aderisce, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazione territoriale o tematica.

### Art. 3.

#### *Organi del Museo*

1. Sono organi del Museo:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il direttore.

### Art. 4.

#### *Il consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da cinque componenti, compreso il presidente, nominati dalla giunta provinciale, di cui uno d'intesa con il comune di Rovereto.

2. Il consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale è nominato. I suoi componenti possono essere riconfermati.

3. Coloro che durante la legislatura sono nominati in sostituzione di altri membri restano in carica fino al termine della stessa.

4. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di governo, di indirizzo politico-amministrativo del Museo, coerentemente con le direttive ricevute dalla giunta provinciale, e di verifica e controllo dell'andamento dell'attività.

5. Al consiglio di amministrazione spetta:

a) adottare il bilancio preventivo, le sue variazioni, l'assestamento di bilancio e il conto consuntivo;

b) adottare il programma pluriennale di attività e approvare il programma annuale di attività;

c) valutare l'attività svolta dal direttore e dai preposti alle strutture del Museo, avvalendosi del nucleo di valutazione istituito dalla provincia;

d) adottare i regolamenti concernenti l'organizzazione, la dotazione organica e la contabilità e approvare gli altri atti a carattere generale e gli atti concernenti criteri generali per l'organizzazione e per lo svolgimento dell'attività amministrativa e la dotazione organica;

e) approvare le convenzioni, le intese e gli accordi con altre amministrazioni, a eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attività di gestione;

f) promuovere o resistere alle liti avanti le autorità giurisdizionali, compresa la nomina dei difensori, conciliazioni e transazioni, ferma restando la rappresentanza del Museo in capo al presidente;

g) effettuare eventuali nomine e designazioni del Museo in enti, società e collegi arbitrali;

h) determinare tariffe, canoni e prezzi;

i) nominare il comitato scientifico, determinandone i compensi in base alle disposizioni previste dalla legislazione provinciale vigente;

j) acquistare opere d'arte, collezioni ed archivi;

k) conferire gli incarichi di consulenza o collaborazione concernenti atti riservati al consiglio di amministrazione, nonché gli incarichi di consulenza o collaborazione il cui corrispettivo è superiore alla soglia determinata annualmente dal consiglio stesso.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di cinque giorni, salvo casi d'urgenza.

7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Le funzioni di segretario sono assunte dal direttore del Museo.

9. La provincia determina i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spettanti al presidente al vicepresidente e ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sulla base ed entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.

10. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il presidente e il segretario.

### Art. 5.

#### *Il presidente*

1. Il presidente è nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale, nell'atto di nomina del consiglio di amministrazione del Museo.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale del Museo.

3. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione del Museo e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Il presidente adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta successiva.

### Art. 6.

#### *Il comitato scientifico*

1. Il comitato scientifico, organo consultivo del Museo, resta in carica per la durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è composto da un minimo di tre persone ad un massimo di cinque, nominate dal consiglio di amministrazione del Museo, su proposta del direttore, tra esperti di comprovata preparazione, competenza ed esperienza nell'ambito scientifico di riferimento.

2. Il direttore individua la persona che funge da segretario del comitato. Il comitato scientifico nomina al proprio interno il suo presidente.

3. Il direttore partecipa di diritto alle riunioni del comitato scientifico come membro aggiunto; in caso di parità prevale il voto del presidente.


4. Il comitato ha compiti di consulenza tecnico-scientifica, e in particolare allo stesso spetta:

a) contribuire a definire gli indirizzi generali dell'attività scientifica del Museo;

b) esprimere pareri e valutazioni in merito al programma annuale e pluriennale di attività nonché a singole iniziative scientifiche o operazioni di scambio culturale;

c) esprimere pareri e proposte sugli acquisti a titolo oneroso di beni di interesse storico-artistico.

5. Il comitato scientifico è convocato dal presidente almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di cinque giorni, salvo casi d'urgenza.



6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le riunioni del comitato scientifico possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza secondo le modalità previste all'art. 4.

#### Art. 7.

##### *Il collegio dei revisori dei conti*

1. Il controllo sulla gestione finanziaria del Museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri nominati dalla giunta provinciale; il presidente è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica cinque anni; essi possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione.

2. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, i revisori compiono tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed hanno in particolare l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il rendiconto, riferendone al consiglio di amministrazione. Le relative relazioni sono allegare ai documenti contabili approvati.

3. In caso di gravi anomalie riscontrate nella gestione finanziaria e amministrativa del Museo nel corso dell'esercizio il collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di riferire anche alla giunta provinciale.

#### Art. 8.

##### *Il direttore*

1. Il direttore è assunto sulla base di un curriculum professionale e formativo coerente con le competenze e l'esperienza necessari per la direzione del museo, con provvedimento del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato, rinnovabile a scadenza, con durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione; il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione con riferimento a quello previsto per la dirigenza della provincia in base alle direttive della giunta provinciale e tenuto conto delle caratteristiche del Museo e dei programmi da realizzare. In caso di mancato rinnovo, il consiglio di amministrazione dà ampia informazione, a livello nazionale ed internazionale, della scadenza dell'incarico del direttore.

2. Il direttore coordina e dirige le attività del Museo, vigilando sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento e le funzioni del Museo, programma e gestisce in modo coordinato gli strumenti e le risorse assegnate per conseguimento degli obiettivi definiti dal consiglio di amministrazione nel programma annuale di attività.

3. Il direttore espleta anche le funzioni di cui all'art. 17 della legge sul personale della provincia ed inoltre:

a) formula le proposte al consiglio di amministrazione in ordine agli obiettivi da perseguire, alle relative necessità finanziarie, organizzative e strumentali e predisporre i documenti di programmazione, il bilancio di previsione e quello consuntivo nonché le relative variazioni;

b) elabora e sottopone al parere previsto dall'art. 6, comma 4, lettera b) il programma annuale e pluriennale di attività, astenendosi dal votarlo in sede di comitato scientifico;

c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi non riservati al consiglio di amministrazione e svolge l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione del Museo;

d) coordina l'attività delle strutture organizzative del Museo;

e) ha la responsabilità dei beni e del patrimonio a qualsiasi titolo affidati al Museo;

f) ha la responsabilità del personale ed è competente per quanto riguarda:

f 1) la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

f 2) l'assegnazione del personale alle strutture organizzative;

f 3) l'adozione dei provvedimenti cautelari e d'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale;

f 4) la risoluzione del rapporto di lavoro del personale con qualifica inferiore a direttore;

g) informa periodicamente il consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

4. In ordine agli affari relativi all'attività del Museo, il direttore risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al consiglio di amministrazione secondo quanto stabilito in tema di responsabilità dirigenziale dall'ordinamento del personale provinciale.

5. La valutazione dell'attività svolta dal direttore è effettuata dal consiglio di amministrazione, mediante il nucleo di valutazione della provincia così come previsto all'art. 19 della legge sul personale della provincia.

6. In sede di prima applicazione di questo regolamento, fatto salvo quanto strettamente connesso ai risultati della valutazione effettuata dall'apposito nucleo, se il direttore del Museo assunto a tempo indeterminato alla scadenza del mandato non è riconfermato nell'incarico, allo stesso può essere assegnato, nel limite della dotazione organica, un altro incarico dirigenziale o può essere messo in mobilità d'ufficio.

7. Qualora l'incarico di direttore del Museo sia conferito a personale della Provincia o degli enti strumentali pubblici, lo stesso è posto in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 62, comma 3-bis, della legge provinciale sul personale.

#### Art. 9.

##### *Rapporti tra il museo e la giunta provinciale*

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, con le linee guida per le politiche culturali della provincia previste dall'art. 3 della «legge provinciale» e con gli altri atti della programmazione di settore la giunta provinciale definisce le direttive da impartire al Museo, per l'individuazione degli obiettivi da assumere come prioritari, per l'elaborazione dei programmi di attività, e per il coordinamento con le attività svolte da altri enti con analoghe finalità, nonché per la gestione finanziaria del Museo in applicazione di specifiche disposizioni delle leggi provinciali.

2. Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale, che provvede entro trenta giorni dal loro ricevimento, il bilancio di previsione, l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo, il programma pluriennale di attività, i regolamenti concernenti l'organizzazione, la dotazione organica e la contabilità; entro il predetto termine la giunta provinciale può annullare gli atti sottoposti per l'approvazione in caso di gravi violazioni delle finalità del Museo oppure promuoverne, in caso di mancata conformità alle direttive impartite, il riesame con richiesta motivata. Decorso il predetto termine gli atti si intendono approvati.

3. Il Museo trasmette annualmente alla giunta provinciale, con il conto consuntivo, una relazione sull'attività svolta nonché le informazioni di volta in volta richieste.


4. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale provvede all'ordinaria amministrazione del Museo e a promuovere entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

#### Art. 10.

##### *Strumenti di programmazione*

1. Il consiglio di amministrazione adotta un programma pluriennale di attività di durata corrispondente al proprio mandato, aggiornabile annualmente, che prevede gli obiettivi, gli standard di attività, gli interventi, le modalità di verifica e di valutazione dei risultati, nonché il relativo fabbisogno finanziario e le modalità di copertura delle spese. Il programma pluriennale di attività adottato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente alla relativa vigenza e i suoi aggiornamenti, è approvato dalla giunta provinciale. L'efficacia del programma pluriennale è comunque prorogata fino all'entrata in vigore del programma successivo.

2. Il programma pluriennale individua, inoltre, i metodi, gli indicatori nonché i parametri, quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto del presidente della provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg (regolamento avente ad oggetto «Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della provincia autonoma di Trento»).



3. Il consiglio di amministrazione approva altresì entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di attività annuale, che costituisce il programma di gestione dell'ente, attraverso il quale definisce gli obiettivi dell'azione amministrativa da assegnare al direttore, nonché le priorità per il perseguimento dei risultati, i contenuti e gli interventi e le azioni da realizzare, indicando le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare allo stesso per la realizzazione degli obiettivi.

4. Il programma annuale di attività è aggiornabile nel corso dell'esercizio di riferimento con le stesse modalità previste per la sua adozione.

5. Il servizio di tesoreria del Museo è affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia alle medesime condizioni.

#### Art. 11.

##### *Patrimonio, mezzi e bilanci*

1. La giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del Museo, sulla base di specifiche convenzioni, sedi, arredi, attrezzature, nonché beni anche del proprio patrimonio museale. Per lo svolgimento delle proprie attività il Museo può inoltre utilizzare le collezioni e le opere d'arte messe a disposizione, mediante apposite convenzioni, dai comuni di Trento e Rovereto, da altri enti e privati.

2. Costituiscono patrimonio del Museo i beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo sono trasferiti in sua proprietà.

3. In caso di soppressione del Museo il patrimonio passa in proprietà alla provincia che assicurerà la relativa conservazione delle collezioni e una pertinente destinazione nel rispetto delle finalità che hanno ispirato la costituzione del Museo. I beni messi a disposizione rispettivamente dalla provincia, dal comune di Trento, dal comune di Rovereto o da altri enti o da privati tornano nella piena disponibilità dei proprietari.

4. I beni del patrimonio sono elencati in apposito inventario redatto secondo la disciplina di cui alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

5. Le entrate del Museo sono costituite:

a) dall'assegnazione disposta dalla provincia per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) da contributi di altri enti pubblici o privati e di organismi comunitari;

c) dal reddito della gestione del patrimonio proprio e di terzi;

d) da trasferimenti in denaro o titoli di credito per donazioni, lasciti o legati;

e) da sponsorizzazioni e contributi liberali;

f) da altre entrate inerenti le finalità dell'ente.

6. Il bilancio annuale di previsione con allegato il bilancio pluriennale deve essere approvato unitamente al programma di attività entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

7. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali, nonché dalla relazione sull'attività svolta, deve essere deliberato entro il 30 aprile.

8. Al Museo si applica, in quanto compatibile, la normativa provinciale in materia di contabilità, bilancio e contratti.

9. Il Museo promuove l'introduzione di un sistema di controllo di gestione inteso come strumento guida e di supporto alla dirigenza nel compimento delle scelte necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e secondo logiche di razionalità economica. A tal fine il Museo collabora alla progressiva estensione del modello di controllo di gestione della provincia e si impegna comunque ad adottare soluzioni coerenti con il modello provinciale.

10. Fermo restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e contabilità, il Museo può adottare un apposito regolamento interno di contabilità allo scopo di adattare la disciplina contabile alle esigenze operative del medesimo ente. Il regolamento interno è sottoposto all'approvazione della giunta provinciale.

#### Art. 12.

##### *Organizzazione e risorse umane*

1. L'organizzazione della struttura del Museo assicura in modo adeguato e con continuità le funzioni previste dal presente regolamento.

2. Per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività, il Museo si avvale sia di personale proprio, sia di personale messo a disposizione dalla provincia o comandato anche da altri enti.

3. La disciplina del personale, in quanto compatibile, è quella stabilita dalla normativa provinciale in materia e dai contratti collettivi provinciali di lavoro del comparto di riferimento.

4. Il personale del Museo è inquadrato nel ruolo unico del Museo secondo l'ordinamento professionale previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro.

5. Il Museo può inoltre avvalersi di rapporti con soggetti esterni per attività specialistiche o attività che possano comunque essere svolte senza vincolo di subordinazione, ai sensi del capo I-bis della legge sui contratti e sui beni provinciali.

6. La struttura organizzativa del Museo è costituita da una direzione del Museo e dalle strutture operative individuate dal regolamento interno di organizzazione sottoposto all'approvazione della giunta provinciale.

7. Alla direzione è preposto, in caso di assunzione a tempo indeterminato, una persona con la qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 17 della legge sul personale della provincia.

8. Agli uffici e gli eventuali incarichi speciali sono preposti dipendenti con qualifica di direttore di cui all'art. 29 della legge sul personale della provincia.

9. Per la valutazione del personale con la qualifica di direttore preposto agli uffici, il Museo si avvale del nucleo di valutazione della provincia.

#### Art. 13.

##### *Rapporti con il pubblico e il territorio*

1. Il Museo adotta le strategie e le misure operative necessarie a fornire un'informazione corretta ed efficace sulle strutture, sulle collezioni e sulle attività svolte, progettando campagne promozionali comuni insieme agli altri Musei che operano nel medesimo ambito tematico o territoriale.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Museo:

a) promuove, anche al fine di ottenere risorse finanziarie ulteriori per le attività del Museo, le collaborazioni con soggetti ed enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con la provincia, con le autonomie locali, in particolare con i comuni sede del Museo e delle sue articolazioni, con l'università e con le istituzioni dell'alta formazione;

b) promuove una proficua collaborazione con altri musei attraverso lo scambio di opere e di competenze;

c) instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura;


d) promuove il volontariato e stipula accordi con le associazioni che svolgono attività di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, ai fini dell'ampliamento della promozione e fruizione del patrimonio culturale.

3. Il Museo uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una particolare attenzione per la qualità dei servizi al pubblico, assicurando il rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla provincia e dettagliati dal Museo all'interno della carta dei servizi.

#### Art. 14.

##### *Norme transitorie*

1. Fino all'approvazione di una nuova dotazione organica ai sensi dell'art. 9, comma 2, e di un nuovo regolamento interno di organizzazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, sono fatti salvi quelli attuali.



2. Nel caso in cui al direttore del Museo l'incarico sia stato affidato senza la previsione della durata quinquennale dello stesso, come invece prescritto dall'art. 25 della legge provinciale sul personale, la scadenza del mandato di cui al comma 6 dell'art. 8 è fissata alla fine del quinquennio in corso alla data di entrata in vigore di questo regolamento, consecutivo rispetto ad uno o più quinquenni interi calcolati a decorrere dall'inizio del primo incarico.

Art. 15.

*Norma finale*

1. Per quanto non espressamente disposto si applica la disciplina relativa al personale provinciale, ai contratti e alla contabilità prevista per la provincia dalla normativa vigente in materia.

2. In sede di prima applicazione di questo regolamento la giunta provinciale, con propria deliberazione può individuare modalità semplificate per la predisposizione degli strumenti di programmazione disciplinati da questo regolamento.

Art. 16.

*Abrogazioni*

1. Fino alla nomina degli organi del Museo previsti da questo regolamento continuano a rimanere in carica gli organi del Museo nominati ai sensi della legge provinciale n. 15 del 2007, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

2. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogati:

a) la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del Museo d'arte moderna e contemporanea);

b) il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 marzo 2011

DELLAI

(*Omissis*).

11R0210

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
10 febbraio 2011, n. 6.

**Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 192 del 7 febbraio 2011;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Divieti, prezzi e pubblicità*

1. Il comma 5 dell'art. 15 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«5. Il contenuto delle affermazioni pubblicitarie, anche generiche, riguardanti prezzi, ribassi, sconti o valori delle merci poste in vendita deve essere comprovato in modo idoneo a richiesta degli organi di vigilanza. Qualsiasi forma di pubblicizzazione è consentita, per le vendite di liquidazione e promozionali, a partire dal secondo giorno feriale antecedente l'inizio della singola vendita e per le vendite di fine stagione, a partire dal giorno di inizio delle stesse. E in tutti i casi ammesso l'allestimento del punto vendita, comprese le vetrine, anche con cartellini riportanti i prezzi, a partire dal secondo giorno feriale antecedente l'inizio della singola vendita. All'interno del punto vendita e nelle vetrine deve essere esposto un cartello bilingue ben leggibile riportante la data di inizio effettivo della vendita straordinaria. Le vendite presentate o pubblicizzate come vendite di liquidazione, speciali per cessione, cambio gestione, chiusura, trasferimento, ristrutturazione, di saldi, di fine stagione, di realizzo di rimanenze di magazzino e tutte quelle presentate attraverso sinonimi comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti e comunemente differenziate dalle vendite normalmente praticate, sono soggette alle disposizioni della legge e del presente regolamento.»

Art. 2.

*Sanzioni*

1. Il comma 4 dell'art. 34 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge, per esercizio di commercio fuori del territorio previsto dall'autorizzazione si intende anche quello che viene esercitato su un posteggio non assegnato nonché, nel caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, quello che viene esercitato per più di un'ora al giorno sulla stessa area o nelle aree per le quali il comune abbia disposto il divieto di svolgimento dell'attività. Non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono fini di assistenza o di beneficenza. L'esercizio dell'attività su una superficie maggiore rispetto a quella del posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa prevista al comma 1.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 febbraio 2011

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2011, registro n. 1, foglio n. 2)

11R0169



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 febbraio 2011, n. 7.

**Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 7 febbraio 2011, n. 130;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il titolo del punto 5. (Finanze e Bilancio) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito: «5. FINANZE»

2. Il punto 5.1. (Ufficio bilancio) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«monitoraggio dei conti pubblici nazionali e analisi economico-finanziarie correlate;  
programmazione economico finanziaria: bilancio di previsione, piano di gestione, variazioni;  
rendiconto generale della provincia, analisi delle relative risultanze;  
esame degli aspetti economici e copertura finanziaria dei disegni di legge provinciali».

3. Il punto 5.2. (Ufficio tributi) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«monitoraggio delle entrate tributarie, supporto tecnico all'attuazione di misure di politica fiscale;  
gestione dei tributi di competenza provinciale e delle devoluzioni di tributi erariali;  
collaborazione all'accertamento delle imposte erariali;  
dichiarazioni fiscali e versamenti della provincia quale soggetto passivo d'imposta;  
consulenza fiscale agli uffici e agli enti provinciali».

4. Il punto 5.3. (Ufficio entrate) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«monitoraggio del mercato finanziario e gestione dell'indebitamento;  
contabilità generale delle entrate non tributarie;  
controllo di regolarità contabile delle entrate;  
tenuta del registro dei debitori della Provincia, promozione della riscossione coattiva;  
contabilizzazione in ordine ai regolamenti comunitari n. 73/09 e n. 1698/05».

5. Il punto 5.4. (Ufficio spese) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«patto di stabilità e misure di contenimento della spesa;  
contabilità generale e analitica della spesa, collaborazione al controllo di gestione;  
controllo di regolarità contabile delle spese, controllo di primo livello di programmi comunitari;  
gestione degli atti impeditivi del pagamento, emissione dei titoli di spesa;  
adempimenti della provincia quale sostituto d'imposta;  
comunicazioni e pubblicazioni istituzionali di provvidenze e collaborazioni esterne;  
esecuzione dei pagamenti in ordine ai regolamenti comunitari 73/09 e 1698/05».

6. Il punto 5.5. (Ufficio vigilanza finanziaria) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«vigilanza sul servizio di tesoreria, sugli agenti contabili e sulle gestioni fuori bilancio;  
esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti funzionali della provincia;  
gestione delle partecipazioni finanziarie della provincia, pubblicazioni istituzionali;  
gestione dei fondi di rotazione di provvidenze economiche».

7. Il punto 7.3. (Ufficio promozione opere pubbliche) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«finanziamento di spese d'investimento degli enti locali (L.P. n. 27/1975, L.P. n. 21/1977, L.P. n. 24/1986, L.P. n. 13/1991, L.P. n. 17/1995, L.P. n. 4/2008; legge regionale n. 3/1991, legge regionale n. 21/1993);  
diritti di segreteria ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2010».

8. Il punto 17.1. (Ufficio ordinamento scolastico) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«ordinamento scolastico e riforma scolastica;  
calendario scolastico;  
scrutini, esami e commissioni d'esame;  
attestati, diplomi, schede di valutazione;  
riconoscimento titolo di studio - equipollenze;  
istituzione, soppressione e piano di distribuzione territoriale delle scuole, comprese quelle dell'infanzia;  
intitolazione delle scuole;  
riconoscimento di scuole private e vigilanza sulle stesse;  
elezione degli organi collegiali/consiglio scolastico provinciale, Consulta provinciale dei genitori, Consulta provinciale degli studenti e delle studentesse;  
contenzioso, ricorsi;  
provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo, idoneità al servizio e utilizzo in altri compiti;  
teatro nella scuola;  
iniziative parascolastiche anche in ambito europeo».

9. Il punto 17.2. (Ufficio amministrazione del personale insegnante) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:


«17.2. Ufficio assunzione e carriera del personale docente e dirigente;  
graduatorie e concorsi;  
assunzioni;  
inquadramento e carriera;  
stato giuridico, trattamento economico;  
incarichi dirigenziali e di presidenza;  
titoli di ammissione all'insegnamento, albo professionale del personale docente;  
banca dati del personale docente».

10. Il punto 17.3. (Ufficio processi educativi) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, e successive modifiche, è così sostituito:

«17.3. Ufficio amministrazione scolastica;  
organici, classi di concorso;  
mobilità del personale insegnante;  
iscrizione alunni e formazione delle classi;  
banca dati alunni - ASTAT-INVALSI-PISA;  
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;  
soggiorni-studio trimestrali».

11. Il punto 17.4. (Ufficio finanziamento scolastico) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«finanziamento per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole;  
finanziamento delle scuole paritarie;  
finanziamento del Convitto provinciale "Damiano Chiesa";  
fornitura di libri di testo e sussidi didattici;  
interventi speciali a favore di alunni portatori di handicap;  
progetti didattici multimediali;



acquisto di arredamento e attrezzature per le istituzioni scolastiche;

sport scolastico e progetti sportivi;

vigilanza sulla contabilità delle scuole;

gestione e finanziamento dei progetti di educazione stradale;

contributi agli enti gestori di scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie;

gestione degli impianti sportivi provinciali assegnati alla ripartizione 17 (piscina scolastica "Samuele" e "Zona sportiva scolastica Talvera");

gestione contratti di pulizia nelle scuole;

elementari per l'attività extrascolastica».

12. Il titolo del punto 22. (Addestramento professionale agricolo e forestale) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«22. Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica»

13. Presso il punto 25.2. (Ufficio promozione dell'edilizia agevolata) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, la terza lineetta è così sostituita:

«contributi per l'acquisto e l'urbanizzazione di terreni edificabili».

14. Il titolo del punto 27. (Urbanistica) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«27. Sviluppo del territorio».

15. Il punto 1) della lettera B) dell'allegato 2 (Elenco delle scuole professionali provinciali) al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«1) Scuola provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lévinas" di Bolzano»

16. La lettera C) dell'allegato 2 (Elenco delle scuole professionali provinciali) al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituita:

«C) Ripartizione 22 - Scuole professionali provinciali agricole e forestali, per l'economia domestica ed agroalimentare:

1) scuola professionale per l'economia domestica e agroalimentare Corces e scuola professionale per l'agricoltura "Fürstenburg" con sede a Burgusio;

2) scuola professionale per la frutta, viti e orticoltura "Laimburg" con sede a Vadena;

3) scuola professionale per l'economia domestica e agroalimentare Teodone e per l'agricoltura "Mair am Hof" con sede a Teodone;

4) scuola professionale per l'agricoltura e l'economia domestica "Salern" con sede a Varna

5) Scuola professionale per l'economia domestica e agroalimentare "Frankenberg" con sede a Tesimo;

6) scuole professionali per l'economia domestica e agroalimentare Aslago e Egna con sede a Bolzano».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 febbraio 2011

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2011, registro n. 1, foglio n. 3)

11R0170

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 febbraio 2011, n. 025/Pres.

**LR 2/2006, art. 8, comma 72. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 9 del 25 febbraio 2011)

IL PRESIDENTE

(Omissis);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Udine, 16 febbraio 2011

TONDO

11R0134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 febbraio 2011, n. 027/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2 marzo 2011)

IL PRESIDENTE

(Omissis);

Decreta:

1. È emanato per le motivazioni citate in premessa il «Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Udine, 18 febbraio 2011

TONDO

11R0142



## LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 1.

**Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 16 febbraio 2011)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Circoscrizioni di decentramento comunale 1*

1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti del Friuli Venezia Giulia possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione fino a 50.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 10.000 abitanti o frazione. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 15.000 abitanti o frazione. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 30.000 abitanti o frazione.

3. Lo statuto e il regolamento comunali disciplinano l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni.

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti a suffragio universale diretto con le modalità stabilite dal regolamento.

5. I comuni capoluogo di provincia possono prevedere con lo statuto particolari e più accentuate forme di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni medesimi, gli organi di tali forme di decentramento. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la costituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

## Art. 2.

*Organi delle circoscrizioni di decentramento comunale*

1. I consigli circoscrizionali sono composti da un numero massimo di:

- a) 10 membri nelle circoscrizioni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- b) 12 membri nelle circoscrizioni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- c) 20 membri nelle circoscrizioni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali e ai consiglieri circoscrizionali spetta un'indennità giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio, determinata con deliberazione del consiglio comunale in misura non superiore, rispettivamente, al gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e al 30 per cento del medesimo gettone. La disposizione di cui al presente comma si applica, a decorrere dal 2011, ai comuni per i quali ha luogo l'ele-

zione degli organi circoscrizionali, con efficacia dalla data della medesima elezione.

4. Le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento devono aver luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo degli organi comunali.

5. Ai fini dell'elezione degli organi delle circoscrizioni di decentramento, i comuni adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che rinnovano i propri organi nel 2011, entro il settimo giorno antecedente il termine di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, deliberano a maggioranza assoluta dei componenti assegnati il mantenimento o la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. Qualora venga deliberato il mantenimento, il numero delle circoscrizioni resta determinato dagli statuti e dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; il numero dei consiglieri circoscrizionali è quello previsto quale limite massimo dal comma 1 del presente articolo. Qualora venga deliberata la soppressione, ovvero non venga adottata alcuna deliberazione, non si procede al rinnovo degli organi circoscrizionali.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 febbraio 2011

TONDO

**11R0131**

## LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2011, n. 2.

**Finanziamenti al sistema universitario regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 23 febbraio 2011)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*


1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge dispone la semplificazione e la razionalizzazione dei finanziamenti del sistema universitario regionale, al fine di promuoverne e sostenerne l'eccellenza e la competitività.

## Art. 2.

*Sistema universitario regionale*

1. Ai fini della presente legge, il sistema universitario regionale è costituito da:

- a) l'Università degli studi di Trieste;



- b) l'Università degli studi di Udine;
- c) la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste;
- d) il Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste;
- e) il Conservatorio di musica Jacopo Tomadini di Udine.

### Art. 3.

#### *Obiettivi degli interventi regionali*

1. L'intervento regionale è diretto a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) aumentare la capacità di attrarre risorse finanziarie non regionali e favorire il miglioramento delle prestazioni da parte del sistema universitario regionale, anche tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa statale per il riparto degli stanziamenti tra le università italiane;
- b) premiare le eccellenze valutate in base a criteri riconosciuti a livello internazionale, anche favorendo le integrazioni verticali con enti e istituti di ricerca con sede regionale;
- c) favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli enti nell'ambito del sistema universitario regionale;
- d) aumentare la competitività del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono introdotti nel sistema di finanziamento meccanismi premiali a fronte di comportamenti conformi agli obiettivi degli interventi regionali.

### Art. 4.

#### *Beneficiari e tipologie di intervento*

1. Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono destinati

- a) l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine e la SISSA di Trieste;
- b) i conservatori di musica della regione.

2. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:

- a) iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione;
- b) progetti di ricerca e trasferimento tecnologico;
- c) iniziative di innovazione organizzativa e gestionale, anche finalizzate a realizzare forme di aggregazione sistematica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- d) interventi di ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

### Art. 5.

#### *Conferenza del sistema universitario regionale*

1. È istituita la Conferenza del sistema universitario regionale, di seguito definita Conferenza.

2. La Conferenza esercita funzioni di impulso e proposta ai fini dello sviluppo del sistema universitario regionale e in particolare:

- a) favorisce le sinergie operative e la competitività, promuovendo il coordinamento delle attività di ricerca e di formazione del sistema universitario regionale;
- b) concorre alla predisposizione dello schema di programma triennale di cui all'articolo 6, comma 1, ed esprime parere sul medesimo, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 8, comma 2, nonché sugli aggiornamenti annuali del programma.

3. La Conferenza è costituita, previa intesa con i soggetti che compongono il sistema universitario regionale e su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di università e ricerca, ed è composta:

- a) dal Presidente della Regione, o dall'Assessore delegato, con funzioni di presidente;

- b) dai rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine;
- c) dal direttore della SISSA di Trieste;
- d) dai direttori dei conservatori di musica di Trieste e di Udine.

4. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti della Conferenza sono sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.

5. Il direttore della direzione centrale competente per materia e i direttori generali o amministrativi degli enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, possono partecipare alle riunioni della Conferenza senza diritto di voto.

6. Su richiesta del presidente o di almeno due componenti, possono essere invitati ad assistere alle sedute, senza diritto di voto, i presidenti dei consorzi universitari di Pordenone e Gorizia o loro delegati, il rappresentante del Coordinamento regionale dell'Alta Formazione di cui all'articolo 6 e altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

7. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa del presidente o di almeno la metà dei componenti.

8. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno ai fini di cui al comma 2, lettera b).

9. La Conferenza è validamente costituita in presenza della totalità dei componenti.

10. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate all'unanimità.

11. I componenti della Conferenza partecipano alle sedute della medesima a titolo gratuito.

12. La direzione centrale competente in materia di università e ricerca assicura l'attività di supporto organizzativo alla Conferenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione individuato dal direttore centrale competente.

### Art. 6.

#### *Programma triennale*

1. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza e sentiti i presidenti dei consorzi universitari o loro delegati, nonché gli studenti, tramite il Coordinamento regionale dell'Alta Formazione, approva, in via preliminare, lo schema del programma triennale articolato per annualità, prima dell'approvazione delle leggi regionali di bilancio.

2. Dopo l'entrata in vigore delle leggi regionali di bilancio, la Giunta regionale provvede all'approvazione, in via definitiva, del programma triennale.

3. Il programma triennale definisce:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;

b) i risultati attesi nel periodo di programmazione;

c) la destinazione delle risorse tra le tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1;

d) la destinazione delle risorse tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base delle dimensioni degli stessi, degli obiettivi previsti, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali e dei risultati attesi, nonché del contributo ai processi di integrazione e collaborazione reciproca, assicurati da ciascun beneficiario;

e) gli obiettivi oggetto di valutazione e gli indicatori di risultato in riferimento all'articolo 8.

4. Il programma ha validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e può essere aggiornato.

5. Qualora la Conferenza non adempia alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e non esprima il proprio parere sulla schema di programma triennale entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale adotta il programma in assenza del medesimo.

6. La Giunta regionale, contestualmente all'approvazione in via definitiva del programma triennale o del suo aggiornamento, effettua il riparto delle risorse in conformità ai contenuti del programma stesso.



## Art. 7.

*Regolamento*

1. Con regolamento regionale, previo parere della Conferenza e della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale definisce in particolare i requisiti, le condizioni, le modalità, i criteri di valutazione, le procedure per l'attuazione degli interventi da finanziare nell'ambito delle attività programmate, le modalità di attribuzione delle premialità e le eventuali modalità di coordinamento delle strutture regionali.

## Art. 8.

*Valutazione del raggiungimento degli obiettivi*

1. La direzione centrale competente misura i risultati delle attività realizzate nel territorio regionale. A tal fine può avvalersi di esperti di settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 2 presentano alla direzione centrale competente, entro la data prevista dal programma triennale, una relazione sulle attività oggetto di valutazione nel periodo di riferimento.

3. La direzione centrale competente, avvalendosi anche delle relazioni di cui al comma 2 e sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera e), contenuti nel programma triennale, predispone una relazione finale contenente la valutazione dei risultati conseguiti.

4. La relazione finale di cui al comma 3 è trasmessa alla Conferenza.

5. Della valutazione dei risultati conseguiti si tiene conto per l'elaborazione del successivo programma triennale.

## Art. 9.

*Premialità*

1. Sono istituite premialità consistenti in maggiori finanziamenti per i soggetti beneficiari.

2. Le premialità sono riconosciute a seguito della valutazione dei risultati conseguiti con le modalità definite dal regolamento.

## Art. 10.

*Fondi per il finanziamento del sistema universitario*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), è istituito il Fondo per il finanziamento del sistema universitario.

2. L'utilizzo del fondo viene annualmente definito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2, nel rispetto della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità generale).

## Art. 11.

*Procedimenti contributivi in corso*

1. La presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

## Art. 12.

*Modifiche alle leggi regionali 11/1969, 4/1992 e 2/2000*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo

sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Finanziamenti per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nella regione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il finanziamento di programmi promossi dai Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende camerale speciali all'uopo costituite operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e Pordenone.

2. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalità di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative ai programmi dei due Consorzi provinciali per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende camerale speciali all'uopo costituite.

3. La domanda per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo e' presentata annualmente alla direzione centrale competente, corredata del programma delle attività da realizzare, comprendente una relazione illustrativa, il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento.».

2. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), le parole «dalle Università degli studi,» sono soppresse.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 54 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:

«54. Secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con appositi finanziamenti i programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Università degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli.».

## Art. 13.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 112 e 113 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

b) i commi 11, 12, 13, 24, 25 e 26 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

c) i commi 38, 39 e 40 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

d) i commi 5, 6, 7, 8, 21 e 22 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999 - 2001);

b) la lettera b) del comma 55 e i commi 59, 60 e 61 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2000;

c) i commi 21, 22, 23 e 24 dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000 - 2002);


d) i commi 10 e 11 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

e) i commi 20, 21 e 22 dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

f) i commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002 - 2004);

g) i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

h) i commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);



i) i commi 17, 18 e 19 dell' articolo 6 della legge regionale 1/2005 ;

j) la lettera b) del comma 1 dell' articolo 24 e l' articolo 32 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

k) i commi 29, 30 e 31 dell' articolo 8 della legge regionale n. 2/2006.

#### Art. 14.

##### Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall' articolo 4, comma 2, lettera a) e, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, lettera b) e lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell' unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 8900 di nuova istituzione a decorrere dall' anno 2012 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione «Fondo per il finanziamento del Sistema universitario regionale - spese correnti».

2. Per le finalità previste dall' articolo 4, comma 2, lettera b) e lettera c), limitatamente agli interventi che comportano spese d' investimento, è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell' unità di bilancio 6.3.2.1125 e del capitolo 8901 di nuova istituzione a decorrere dall' anno 2012 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione «Fondo per il finanziamento del Sistema universitario regionale - spese d' investimento».

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 4, comma 2, lettera d), fanno carico all' unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5322 di nuova istituzione a decorrere dall' anno 2012 «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione «Finanziamenti pluriennali per interventi edilizi a favore del sistema universitario».

4. All' onere derivante dall' autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di complessivi 10 milioni di euro, suddivisi in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 di seguito elencati per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:

UB	Capitolo	Anno 2012	Anno 2013
8.3.1.5065	4408	2.500.000	2.500.000
5.5.1.5060	4999	900.000	900.000
6.1.1.5056	5329	800.000	800.000
1.4.1.1026	8551	800.000	800.000

5. All' onere derivante dall' autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si provvede mediante storno di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 di seguito elencati per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:

UB	Capitolo	Anno 2012	Anno 2013
6.3.1.1125	5129	300.000	300.000
6.1.1.5056	5329	350.000	350.000
6.5.2.1130	5610	320.000	320.000
6.5.1.1130	5612	230.000	230.000

6. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 33, comma 1, della legge regionale 4/1992 , come modificato dall' articolo 12, comma 2, continuano a far carico all' unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l' anno 2011, nella cui denominazione le parole «alle Università degli Studi, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «ai Consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari».

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 15 della legge regionale 11/1969 , come sostituito dall' articolo 12, comma 1, fanno carico, a decorrere dall' anno 2012, all' unità di bilancio 6.3.2.1125 e al capitolo 5527 di nuova istituzione “ per memoria “ nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione «Finanziamento di programmi per lo sviluppo dell' istruzione universitaria promossi dai Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o dalle Aziende camerali speciali operanti nei capoluoghi di provincia di Gorizia e Pordenone».

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 5, comma 54, della legge regionale 2/2000 , come sostituito dall' articolo 12, comma 3, fanno carico, a decorrere dall' anno 2012, all' unità di bilancio 6.3.2.1125 e al capitolo 5529 di nuova istituzione “ per memoria “ nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione «Finanziamento di programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell' Università degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli».

#### Art. 15.

##### Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 17 febbraio 2011

TONDO

11R0135



## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2011, n. 1.

**Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali» e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 3 dell'11 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Capo I

RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

## Art. 1.

*Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è rapportata al sessantacinque per cento dell'indennità lorda liquidata ai componenti del Parlamento nazionale.”

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“2. Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda aggiuntiva, rapportata all'indennità lorda liquidata ai componenti del Parlamento nazionale, così determinata:

a) trentuno per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;

b) ventidue per cento per i Vicepresidenti del Consiglio regionale e per il Vicepresidente della Giunta regionale;

c) diciotto per cento per gli altri membri della Giunta regionale;

d) tredici per cento per i Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e per i Presidenti dei Gruppi consiliari;

e) nove per cento per i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, per i revisori dei conti del Consiglio regionale e per i Vicepresidenti dei Gruppi consiliari.”

3. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come aggiunto dal comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è abrogato.

## Art. 2.

*Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5*

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“Art. 3 (Diaria). – 1. A i consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, non eccedente al sessantacinque per cento della corrispondente indennità spettante ai componenti del Parlamento nazionale.

2. L'importo della diaria è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel rispetto della percentuale massima di cui al comma 1 e del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 5-bis.”

## Art. 3.

*Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5*

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è così sostituita:

“a) un rimborso delle spese connesso alle percorrenze tra il luogo di residenza e la sede della Regione, effettuate per la partecipazione alle attività istituzionali;”;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente comma:

“2. Le modalità di calcolo del rimborso delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sulla base dei seguenti criteri:

a) una parte del rimborso è liquidata forfetariamente su dodici presenze mensili;

b) la restante parte del rimborso è liquidata sulla base delle presenze nelle sedute degli organi consiliari;

c) definizione di un tetto massimo del rimborso al fine di garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 5-bis;

d) per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale, il rimborso va liquidato forfetariamente su venti presenze mensili, nel rispetto del tetto di cui alla lettera c).”;

e) dopo il comma 2 così come introdotto dal presente articolo, sono inseriti i seguenti commi:

“2-bis. Al consigliere regionale, permisioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, è corrisposto mensilmente un rimborso spese onnicomprensivo non eccedente il venticinque per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1 come risultante alla data del 30 settembre 2005 e fatte salve eventuali variazioni in aumento.

2-ter. L'importo del rimborso spese onnicomprensivo è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel rispetto della percentuale massima di cui al comma 2 bis e del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 5-bis.”

## Art. 4.

*Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3” sono sostituite con le parole “di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2”.

## Art. 5.


*Aggiunta dell'articolo 5 bis alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5*

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5-bis (Limite di spesa per il trattamento indennitario). – 1. Ai fini del contenimento della spesa della Regione per gli organi istituzionali e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica l'importo complessivo del trattamento indennitario del consigliere regionale non può eccedere l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 “Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.”

2. A gli effetti del comma 1 e in applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.”, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, per trattamento indennitario complessivo del consigliere regionale si intende la somma delle indennità di cui all'articolo 1, della diaria di cui all'articolo 3 e dei rimborsi di cui alla lettera a) del comma 1 e di cui al comma 2 bis dell'articolo 4.

3. L'Ufficio di Presidenza, effettuata la ricognizione annuale, determina l'importo dell'indennità massima di cui al comma 1.”



## Art. 6.

*Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5*

1. L'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“Art. 6 (*Trattamento di missione fuori dal territorio regionale*). –

1. Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta, spettano:

a) il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate;

b) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;

c) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”

## Art. 7.

*Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“1. La diaria di cui all'articolo 3, comma 1 è ridotta, in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri, di 1/20 per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 e di 1/15 negli altri casi.”

## Art. 8.

*Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5*

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “di cui all'articolo 6 comma 2” sono sostituite con le parole “di cui all'articolo 4, comma 2-bis”.

## Art. 9.

*Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5*

1. Al comma 1-bis dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), e 6, comma 2” sono sostituite con le parole “di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2-bis”.

## Art. 10.

*Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006”*

1. Sono abrogati i commi 3 e 3-bis dell'articolo 30 “Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55.” della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.

## Capo II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI POLITICI E AMMINISTRATIVI

## Art. 11.

*Riduzione dei costi degli organi di governo*

1. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione a consiglieri regionali, inclusa la parte-

cipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta.

## Art. 12.

*Riduzione delle spese degli apparati amministrativi regionali*

1. La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza, delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, delle spese per sponsorizzazioni, delle spese per missioni e delle spese per attività esclusivamente di formazione, provvede alla rideterminazione in riduzione degli stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013.

## Art. 13.

*Revisione dei trattamenti economici degli organi di enti e dei compensi per la partecipazione ad organismi regionali*

1. La Regione del Veneto, aderisce, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2011, alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 in materia di riduzione dei trattamenti economici, comunque denominati, dei componenti degli organi degli enti istituiti con legge regionale e di previsione del carattere onorifico della partecipazione agli altri organismi collegiali o che comunque ricevono contributi a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua gli enti e gli organismi disciplinati dalle vigenti leggi regionali cui applicare la previsione di cui al comma 1.

## Art. 14.

*Società regionali e a partecipazione maggioritaria della Regione*

1. Ferma restando la diversa decorrenza di effetti delle disposizioni previste dalla presente legge, le società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione, nonché le società con partecipazione maggioritaria della Regione del Veneto, adeguano i rispettivi statuti o atti di ordinamento interno ai principi e criteri del presente capo.


## Art. 15.

*Riduzione delle auto blu e dei relativi costi di esercizio*

1. La Regione del Veneto in attuazione di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 in materia di spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto dei buoni taxi, provvede alla rideterminazione in riduzione, nella misura di almeno il 20 per cento, dei relativi stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013.

2. Gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della Regione del Veneto, non possono utilizzare in via ordinaria auto di servizio per il trasporto dall'abitazione all'ufficio o luogo di lavoro e a tal fine adeguano i propri statuti o atti di ordinamento interno.

3. Gli enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della Regione del Veneto che ricevono contributi in via ordinaria o periodica dalla Regione, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle auto di servizio, le attuali modalità di utilizzo e l'eventuale piano di riduzione; la Giunta regionale, sulla base dei dati ricevuti,



previo parere della competente commissione consiliare, definisce criteri omogenei di utilizzo; il mancato invio nei termini stabiliti della documentazione inerente le auto di servizio e il mancato recepimento dei criteri di utilizzo delle auto di servizio, comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti.

## Art. 16.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 gennaio 2011

ZAIA

11R0066

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2011, n. 2.

**Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 «Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 3 dell'11 gennaio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 «Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale»*

1. L'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, è così sostituito:

“Art. 2. – 1. La Giunta regionale eroga annualmente contributi a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell'infanzia non statali, determinati prioritariamente in rapporto:

- a) al numero delle sezioni funzionanti;
- b) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
- c) al numero di alunni disabili per i quali è indispensabile l'insegnante di sostegno specializzato.”

## Art. 2.

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 «Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale»*

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, è così sostituito:

“Art. 3. – 1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge vanno presentate al Presidente della

Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande devono indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell'insegnante specializzato.”

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 gennaio 2011

ZAIA

11R0067

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2011, n. 2.

**Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 5 aprile 2011)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Nel titolo della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752), le parole: “, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752” sono così sostituite: “ e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.”

## Art. 2.

*Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991*


1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 sono così sostituite:

“a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartufigo attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;

b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigo pubblico avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore.”

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:

“b-bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovragionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati.”



## Art. 3.

*Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“Art. 2 (*Compiti e funzioni*). – 1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento sovraprovinciale.

3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:

a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;

b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative);

c) dei servizi tecnici di bacino di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)”.

## Art. 4.

*Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:

“01. Per la tartufoia controllata si intende una tartufoia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, così come previsti dal presente articolo. Per tartufoia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato *ex novo*, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all'articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene adottati a livello nazionale o regionale.

02. Le tartufoie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna”.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 ed in ogni altra successiva ricorrenza della legge regionale n. 24 del 1991, le parole “l'ente delegato” sono sostituite dalla parola “la Provincia”.

3. Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“4) piano colturale per il miglioramento della tartufoia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l'incremento della tartufoia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:

4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;

4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;

4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.

È considerato incremento di tartufoie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufoia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo)”.

4. Al numero 3 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “dimostrai la presenza nel terreno

proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell'allegata tabella e contenga altresì:” sono sostituite dalle parole “illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì:”.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufoie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati, a condizione che la tipologia dell'impianto sia riconducibile all'“arboricoltura da legno” e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all'articolo 18 della legge n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento dell'impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per “perdita di reddito”. Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufoie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a “bosco” e “bosco permanente.”.

6. Al comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “di norma” sono soppresse e dopo le parole “organizzazioni professionali agricole,” sono aggiunte le parole “le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all'articolo 30 della presente legge.”.

## Art. 5.

*Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 del 1991 le parole “, anche in riferimento all'allegata tabella.” sono soppresse.

## Art. 6.

*Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “, abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell'allegata tabella” sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “legge 16 dicembre 1985, n. 752.” sono aggiunte le seguenti: “Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata”.

3. Al comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale” sono aggiunte le seguenti “e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale.”.

## Art. 7.


*Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“2. La Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione.”.



## Art. 8.

*Integrazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Le Province, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui al comma precedente senza oneri per l'amministrazione.”.

## Art. 9.

*Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole: “dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura” sono sostituite dalle seguenti “dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura;”.

2. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2011 sono aggiunte le parole “ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge.”.

## Art. 10.

*Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000) e delle Province, che si esprimono sentite le Commissioni di cui all'articolo 30 della presente legge.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni.”.

## Art. 11.

*Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. n. 24 del 1991, le parole “da 154 Euro a 464 Euro” sono sostituite dalle parole “da 516 Euro a 1.549 Euro”.

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituita dalla seguente:

“i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro;”.

3. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “da 516 Euro a 1.549 Euro” sono sostituite con le parole “da 1.549 Euro a 4.647 Euro”.

4. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:

“o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui all'articolo 5, comma 4 bis della presente legge: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;”.

5. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le seguenti lettere:

“s-bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 250 Euro a 1.500 Euro;

s-ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 1.000 Euro a 6.000 Euro.”.

## Art. 12.

*Modifica dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.

3-ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi culturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.”.

## Art. 13.

*Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991*

1. La rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991 “Promozione della tartufigicoltura” è così sostituita “Promozione del patrimonio tartufigeno e della tartufigicoltura.”.

## Art. 14.

*Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 1991 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 24-bis (*Interventi e finanziamenti*). – 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene:

a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;

b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;

c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;

d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.

2. La Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartufigicoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3. La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartufigicoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene.


5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all'articolo 24-sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.

6. Le Province favoriscono intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.

7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 24-ter (*Eventi*). – 1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le Province nell'elaborazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.



Art. 24-*quater* (*Università ed Enti di Ricerca*). – 1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all'articolo 24 bis, comma 1, lettera a).

2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.

Art. 24-*quinqüies* (*Conferenza regionale annuale*). – 1. È convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.

2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti di cui all'articolo 30 comma 2.

3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartufigicoltura regionale, elaborata dall'Assessorato regionale competente con la collaborazione delle Province.

Art. 24-*sexies* (*Carta regionale delle aree tartufigene*). – 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e sentiti il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree tartufigene.

2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare.

3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.

4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le procedure di cui al comma 1.”.

#### Art. 15.

##### *Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“Art. 26 (*Associazioni locali*). - 1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:

a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartufigo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;

b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufo, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;

c) la salvaguardia del patrimonio tartufigo regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;

d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.

2. Con tali Associazioni le Province possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.”.

#### Art. 16.

##### *Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. La rubrica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 “Spese relative al funzionamento delle funzioni delegate” è così sostituita “Norma finanziaria”.

2. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite

unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).”.

3. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “rendiconti annuali” sono aggiunte le seguenti “, dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'articolo 24 sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e valorizzazione del tartufo.”.

#### Art. 17.

##### *Modifiche dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “di cui alla presente legge.” sono aggiunte le seguenti “Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio provinciale.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “determinate dall'ente delegato” sono sostituite dalle seguenti “disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa.”.

#### Art. 18.

##### *Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991*

1. La tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991 è abrogata.


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 aprile 2011

ERRANI

11R0190



## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
10 febbraio 2011, n. 5/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 16 febbraio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»);

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010 n. 2;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 15 novembre 2010, n. 965;

Visto il parere favorevole delle Commissioni consiliari II e VI espresso nella seduta del 15 dicembre 2010;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010 n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2011, n. 41;

Considerato quanto segue

1. è opportuno prorogare il termine per l'adeguamento dei contenitori esistenti a causa delle difficoltà di carattere tecnico-strutturale rilevate dagli operatori nonché della situazione economica in cui si trova attualmente il settore interessato;

2. per affrontare particolari situazioni ambientali che possono impedire lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è necessario lo spostamento del termine, concesso con deroga, dal 15 maggio al 30 giugno, prevedendo, comunque, l'immediato interramento delle stesse per incorporarle al terreno e limitare, così, la produzione di odori sgradevoli che possono essere accentuati dalla stagione calda;

3. si interviene sulle caratteristiche che devono avere i nuovi contenitori di stoccaggio per i materiali non palabili al fine di ridurre le difficoltà di carattere tecnico-strutturale e rendere meno onerosa la costruzione degli stessi;

Si approva il presente regolamento

Art. 1.

*Modifiche all'art. 26 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»)*

1. Al comma 5 dell'art. 26 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento») le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2011».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 32 del d.p.g.r. 46/R/2008*

1. Al comma 3 dell'art. 32 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: «15 maggio e dando le eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute» sono sostituite con le parole: «30 giugno e dando eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute. In caso di deroga le acque di vegetazione e le sanse umide devono essere interrate immediatamente.».

Art. 3.

*Modifiche all'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008*

1. La lettera *b*) del punto 8 del capo 3 (Criteri e modalità per lo stoccaggio dei materiali non palabili, caratteristiche e dimensionamento dei contenitori) dell'allegato 4 al d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 10 febbraio 2011

ROSSI

11R0156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
14 febbraio 2011, n. 6/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 16 febbraio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare gli articoli 19 e 20;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione



della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 16 dicembre 2010;

Visto il parere di cui all'art. 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2010, n. 1092 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole della I Commissione consiliare, espresso nella seduta del 20 gennaio 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2011, n. 57;

Considerato quanto segue

1. in una logica di riduzione della spesa si prevede che i compensi per la partecipazione a commissioni di concorso vengano corrisposti solo a soggetti esterni all'amministrazione;

2. l'art. 20 della legge regionale 1/2009, come modificato dalla legge regionale 17 novembre 2010, n. 57, ha demandato al regolamento attuativo, in particolare, le procedure per la valutazione del personale e l'istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta e degli enti dipendenti;

3. nelle more della messa a regime del sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione, è necessario dettare delle disposizioni di prima applicazione per l'anno 2011;

4. il presente regolamento riveste carattere di urgenza al fine di consentire la piena applicazione della normativa regionale anziché quella diretta delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

Si approva il presente regolamento

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 19 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 19 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») le parole «o interni» sono soppresse.

#### Art. 2.

*Inserimento del capo III-bis nel d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Dopo il capo III del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:

«Capo III-bis

*Valutazione del personale*

##### Sezione I

*Ciclo di gestione e sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione*

#### Art. 28-bis

*Principi generali (art. 20 legge regionale 1/2009)*

1. La Regione adotta, nel rispetto delle relazioni sindacali, un sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione al fine di:

- migliorare l'organizzazione dell'ente e la qualità delle prestazioni erogate;
- incentivare il buon andamento dell'amministrazione;
- valorizzare ed incentivare il merito sulla base dei risultati;

d) assicurare la trasparenza delle informazioni relative all'organizzazione.

2. La Regione favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del miglioramento continuo dei processi e dei servizi.

#### Art. 28-ter

*Ciclo di gestione della prestazione  
(art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 28-bis la Regione sviluppa il ciclo di gestione della prestazione in maniera coerente con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale.

2. Costituiscono fasi del ciclo di gestione della prestazione:

- la individuazione degli obiettivi, con l'articolazione dei risultati attesi e dei relativi indicatori;
- l'assegnazione degli obiettivi al personale, in modo coerente con l'allocatione delle risorse;
- il monitoraggio delle attività in corso di esercizio e l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
- la misurazione e valutazione della qualità della prestazione;
- l'applicazione di sistemi premianti;
- la rendicontazione e la trasparenza dei risultati conseguiti.

#### Art. 28-quater

*Obiettivi (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Gli obiettivi di cui all'art. 28-ter, comma 2, lettera a) sono:

- rilevanti e pertinenti rispetto al ciclo della programmazione regionale;
- specifici e misurabili in termini chiari e concreti;
- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità degli interventi;
- referibili ad un periodo temporale determinato;
- comparabili con standard di riferimento se definiti con altre amministrazioni regionali;
- correlati con la modernizzazione e il miglioramento dell'organizzazione e dei processi;
- correlati alla qualità e quantità delle risorse disponibili.


#### Art. 28-quinquies

*Piano della qualità della prestazione organizzativa, programmi di Direzione generale e piani di lavoro (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale approva il piano della qualità della prestazione organizzativa, documento programmatico annuale con proiezione triennale adottato in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale.

2. Nel piano della qualità della prestazione organizzativa sono definiti gli obiettivi, gli indicatori e i valori di riferimento su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali dei direttori generali e dell'avvocato generale.

3. In coerenza con il piano della qualità della prestazione organizzativa sono sviluppati annualmente i programmi di Direzione generale e i piani di lavoro, che costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della qualità della prestazione del personale dirigente e delle categorie.



## Art. 28- sexies

*Relazione sulla qualità della prestazione  
(art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale approva la relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati raggiunti nell'anno precedente e ne assicura la conoscenza attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

## Art. 28-septies

*Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione evidenzia la correlazione fra la qualità della prestazione organizzativa e quella individuale.

2. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa è finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi dell'ente e delle strutture organizzative in cui si articola, così come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

3. Il sistema si basa sui seguenti criteri:

a) individuazione *ex ante* delle priorità e valutazione *ex post* degli obiettivi conseguiti, delle attività svolte e dei servizi offerti;

b) valutazione dell'efficienza dell'amministrazione nell'impiego delle risorse a disposizione;

c) individuazione e valutazione degli effetti dell'azione amministrativa;

d) comparabilità se definita in accordo con altre amministrazioni regionali.

## Art. 28-octies

*Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale è finalizzato alla misurazione del contributo dei singoli in coerenza con il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione.

2. Il sistema è articolato su tre distinti fattori di valutazione:

a) contributo al raggiungimento degli obiettivi organizzativi come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa;

b) raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo assegnati;

c) competenze e comportamenti professionali e organizzativi messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.

3. La misurazione e valutazione dei risultati individuali dei dirigenti è collegata altresì alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata anche tramite l'articolazione dei giudizi, nel pieno rispetto del principio del merito.

4. L'incidenza dei fattori di valutazione è modulata in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all'interno dell'ente.

## Art. 28-novies

*Strumenti e modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale  
(art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009)*

1. Con delibera della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sono definiti il metodo, gli strumenti e le modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale, con particolare riferimento a soggetti, tempi del processo e incidenza dei fattori di valutazione.

## Sezione II

*Organismo indipendente di valutazione*

## Art. 28-decies

*Istituzione e funzioni (art. 20, comma 2, lettera a), legge regionale 1/2009)*

1. È istituito un organismo indipendente di valutazione (OIV) unico per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti al fine di:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la Giunta regionale in merito alle criticità riscontrate;

b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;

c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;

d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;

f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

g) valutare gli esiti di eventuali rilevazioni sul clima organizzativo promosse all'amministrazione.

2. L'OIV definisce con proprio regolamento le norme concernenti il proprio funzionamento.

3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle competenti strutture regionali.

## Art. 28-undecies

*Composizione, requisiti, incompatibilità, durata in carica e indennità (art. 20, comma 2, lettera b), legge regionale 1/2009)*

1. L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre a cinque membri. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

2. I componenti dell'OIV sono in possesso di:

a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica;

b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell'organizzazione e del personale o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico.

3. Ai componenti dell'OIV si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) relativamente ad incompatibilità e a conflitto di interessi, nonché quelle previste dall'art. 14, comma 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

4. Ai componenti dell'OIV spetta un'indennità annua nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale nei limiti delle risorse disponibili.



## Sezione III

*Strumenti volti a premiare il merito*

## Art. 28-duodecies

*Sistema premiante e fasce di merito*  
(art. 20, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)

1. Il sistema premiante connesso alla misurazione e valutazione della qualità della prestazione è finalizzato alla valorizzazione del merito attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi. Il sistema premiante valorizza:

a) il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente;

b) il raggiungimento dei risultati connessi ad obiettivi individuali e di gruppo assegnati a ciascuno e ai comportamenti professionali messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.

2. L'attribuzione degli incentivi connessi al contributo di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è effettuata a seguito del raggiungimento dei risultati organizzativi, come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa, in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all'interno dell'ente.

3. L'attribuzione degli incentivi connessi a quanto previsto al comma 1, lettera b), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è operata collocando il personale dirigenziale e delle categorie in fasce di merito individuate in numero da tre a sette.

4. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla qualità della prestazione individuale è attribuita al personale dirigente e delle categorie che si colloca nella fascia di merito più alta.

5. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4, il numero delle fasce, le quote di risorse da distribuire tra le fasce di merito e la quota massima di personale da collocare in ciascuna fascia sono determinate in sede di contrattazione con le rappresentanze sindacali.

6. L'OIV redige annualmente le graduatorie delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e delle categorie.

7. L'OIV propone annualmente alla Giunta regionale le valutazioni dei direttori generali e dell'avvocato generale.

8. La percentuale massima del premio di risultato spettante ai singoli direttori generali e all'avvocato generale è pari al 20 per cento della retribuzione annua spettante a ciascun direttore o avvocato generale. Il premio spettante a ciascun direttore generale e all'avvocato generale per la qualità della prestazione organizzativa e la qualità della prestazione individuale viene attribuito con deliberazione della Giunta regionale in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

## Art. 28-ter decies

*Progressioni economiche*  
(art. 20, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)

1. Il conseguimento dei risultati individuali o collettivi rilevato dal sistema di valutazione e lo sviluppo delle competenze professionali costituiscono criterio per il riconoscimento delle progressioni economiche ad una quota di dipendenti sulla base di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata, nei limiti delle risorse disponibili.

## Art. 28-quater decies

*Premio per l'efficienza*  
(art. 20, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)

1. L'amministrazione può riservare fino al 30 per cento della quota di risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi interni di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione per premiare il personale direttamente coinvolto secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva integrativa e destinare la quota residua all'incremento delle somme per la medesima contrattazione.

## Art. 28-quinquies decies

*Attribuzione di incarichi e responsabilità*  
(art. 20, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)

1. La professionalità attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio ai fini dell'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.

## Art. 28-sexies decies

*Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale*  
(art. 20, comma 2, lettera d), legge regionale 1/2009)

1. I contributi individuali attestati dal sistema di misurazione e valutazione costituiscono criterio ai fini dell'accesso dei dipendenti ai percorsi di alta formazione, nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.

## Art. 28-septies decies

*Disposizioni di prima applicazione*

1. Per l'anno 2011 il termine di approvazione del piano della qualità della prestazione organizzativa è fissato al 31 marzo 2011.

2. Il perfezionamento del sistema di valutazione, con particolare riferimento alle metodologie, agli strumenti e ai metodi relativi alla qualità della prestazione organizzativa, è attuato nel corso dell'anno 2011 e il sistema stesso entra a regime, con le eventuali modifiche che si renderanno necessarie nel corso della prima applicazione, con il ciclo di valutazione relativo all'anno 2012.

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 36 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 36 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogata.

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 39 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogata.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 14 febbraio 2011

ROSSI

11R0157



## REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2011, n. 02.

### Disciplina dell'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne.

*Publicato sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 23 febbraio 2011*

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne della Regione ai sensi degli articoli 28 e 38 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura).

Art. 2.

*Classificazione delle acque pubbliche*

1. Ai fini della pesca professionale e sportiva sono considerate acque principali ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 15/2008 i seguenti corpi idrici:

- a) lago Trasimeno;
- b) lago di Piediluco fino al ponte per la stazione di Piediluco;
- c) bacino idroelettrico di Alviano, dalla località La Perezetta alla diga;
- d) bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.

2. Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi d'acqua indicati nella tabella 1 allegata al presente regolamento.

3. I rimanenti corsi d'acqua appartengono alle acque secondarie di categoria B.

Art. 3.

*Esercizio della pesca professionale nelle acque principali*

1. Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio di pesca professionale ogni atto diretto alla cattura e prelievo della fauna ittica, esercitato a fini economici, secondo quanto indicato al comma 8.

2. Gli attrezzi di pesca professionale vanno segnalati e contrassegnati con specifiche targhe in modo tale che possa essere agevolmente riconosciuto il proprietario.

3. Ai fini del comma 2 ad ogni attrezzo o fila di attrezzi va applicata una targa con evidenziato in modo indelebile un codice identificativo, che indichi, con modalità determinate dalle province, il proprietario ed il tipo di attrezzo.

4. Gli attrezzi privi di contrassegno vengono rimossi a cura degli organi preposti alla vigilanza ovvero nel rispetto delle norme vigenti sequestrati e consegnati all'ufficio competente della provincia.

5. Nelle zone destinate a campi di gara, nei giorni festivi e prefestivi, gli attrezzi mobili di larga cattura vanno installati a non meno di centocinquanta metri dalla riva e gli attrezzi fissi di larga cattura vanno installati a non meno di cento metri dalla riva.

6. Per la pesca notturna alla carpa, nelle zone individuate dalle province, è vietato installare e utilizzare attrezzi per la pesca professionale a meno di duecento metri dalla riva.

7. Nel lago di Piediluco, qualora sia ritenuto necessario, la provincia competente può ridurre il limite di cui al comma 6.

8. Gli attrezzi consentiti e le modalità per l'esercizio della pesca professionale ed i divieti di pesca nelle singole acque principali sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente regolamento.

9. Il pescatore professionale è tenuto a effettuare una costante gestione e manutenzione degli attrezzi di pesca fissi al fine di evitare la morte del pesce pescato di taglia inferiore a quella minima consentita o in periodo di divieto.

Art. 4.

*Esercizio della pesca sportiva*

Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio di pesca sportiva ogni atto diretto alla cattura e prelievo, ovvero al richiamo a fini di cattura della fauna ittica esercitati senza scopo di lucro, secondo quanto indicato al comma 3.

È considerato altresì esercizio di pesca sportiva il soffermarsi in prossimità di acque superficiali, con i mezzi destinati a tale scopo pronti per essere utilizzati, o in attitudine di attesa o ricerca della fauna ittica per catturarla.

Gli attrezzi consentiti per esercitare la pesca sportiva sono indicati nella Tabella 3 allegata al presente regolamento.

Art. 5.

*Modalità di pesca sportiva*

1. Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria B a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna armata con non più di due ami, con l'uso di esche naturali, e non più di cinque ami, con l'uso di esche artificiali.

2. Nelle acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo, con l'uso di esche naturali, e non più di tre ami o una ancorotta, con l'uso di esche artificiali.

3. Nelle acque secondarie di categoria A sono vietati l'uso e la detenzione di uova di salmonidi.

4. Nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria è consentita la pesca con due canne.

5. Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non superiore a quindici metri.

6. Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l'esca, e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza.

7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato e per la cattura del gamberetto (*Palaemonetes antennarius*) per i fini di cui all'art. 9, comma 1.

Art. 6.


*Tesserini di pesca sportiva*

1. Ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca sportiva, nei corsi d'acqua indicati dal Servizio regionale competente, la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca di cui all'art. 33 della legge regionale 15/2008 muniti di apposito tesserino previsto dall'art. 35 della legge regionale 15/2008, se adottato, rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla provincia stessa o da soggetti da questa delegati secondo le modalità stabilite dal Servizio regionale competente.

2. I minori di 14 anni devono dotarsi di tesserino di pesca gratuito.

3. Nel tesserino per le specie previste, sono registrati immediatamente ed in maniera indelebile:

- a) la specie pescata;
- b) la data di uscita di pesca;
- c) gli esemplari catturati;
- d) il corso d'acqua in cui è effettuata la cattura;



e) eventuali altre informazioni che vanno annotate alla fine della giornata di pesca;

f) la lunghezza del pesce pescato.

4. Il tesserino può prevedere un limite massimo di giornate di pesca.

5. Il tesserino è rilasciato previo versamento alla provincia di euro 5,00 (euro cinque) a titolo di contributo per le spese di gestione connesse al tesserino stesso. L'utilizzo dei proventi del tesserino è stabilito dalla provincia, di intesa con le associazioni piscatorie.

6. Il pescatore che abbia esaurito le giornate di pesca previste nel tesserino può richiederne uno nuovo, a titolo gratuito, previa consegna del tesserino completato.

7. In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino all'interessato è rilasciato un nuovo tesserino previo versamento dell'importo di euro 5,00 (euro cinque). Il rilascio del nuovo tesserino è subordinato ad una dichiarazione sostitutiva presentata al Servizio competente della provincia, ove risultano indicate le circostanze dello smarrimento, ovvero lo stato del deterioramento del documento da sostituire.

#### Art. 7.

##### *Orario di pesca sportiva*

1. I possessori di licenza di pesca sportiva, in tutte le acque della regione, possono pescare dall'alba ad un'ora dopo il tramonto. Nelle acque elencate nella Tabella 4 allegata al presente regolamento la pesca all'anguilla, al siluro ed al pesce gatto è consentita dall'alba fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.

2. Fermo restando quanto disposto dalla Tabella 5 allegata al presente regolamento, nelle zone e con le modalità individuate dalle province competenti, è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.

#### Art. 8.

##### *Divieti*

1. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca alle seguenti specie:

a) gambero di fiume italiano (*Austroptamobius pallipes italicus*);

b) scazzone (*Cottus gobio*);

c) lampreda (*Lampetra planeri*);

d) ghiozzo di ruscello (*Padogobius nigricans*);

e) spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);

f) granchio di fiume (*Potamon edule*);

g) anfibi (tutte le specie).

2. È vietata la reimmissione nei corpi idrici degli individui pescati appartenenti alla specie siluro (*Silurus glanis*).

3. È vietato il trasporto in vivo del siluro (*Silurus glanis*).

4. È vietata la immissione nei corpi idrici del pesce vivo detenuto come esca e non utilizzato.

5. Ai fini della tutela della fauna ittica la pesca è vietata in vasche e canali artificiali a servizio di centraline idroelettriche, molini e impianti industriali individuati e tabellati a cura delle province.

6. La pesca con il sistema della "bottata" o "a scaccio" è vietata.

#### Art. 9.

##### *Limitazioni all'attività di pesca professionale e sportiva*

1. È consentita la pesca del gamberetto (*Palaemonetes antennarius*) per i soli fini dell'innesco sia per la pesca professionale che sportiva.

2. È consentita la pesca con uso di pescetto vivo o morto esclusivamente appartenente alle specie scardola, rovela e alborella. Nel lago di Piediluco è consentito anche l'uso della specie carassio; nei laghi Trasimeno, Alviano e Corbara e nel fiume Tevere a valle della confluenza con il Nestore, è consentito l'uso delle specie carassio e pseudorasbora.

3. Nel lago di Corbara, nel bacino di Alviano, nel Tevere a valle di Alviano e nel cosiddetto "Tevere morto" che va dalla diga di Corbara fino alla confluenza con il fiume Paglia, nel periodo 15 marzo 30 aprile non è consentita la detenzione e l'uso del pescetto vivo o morto come esca.

4. Le province possono disporre variazioni delle epoche di divieto per determinate specie, in relazione a particolari condizioni climatiche che spostino i periodi di riproduzione, nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o parti di essi, per eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio ittico.

#### Art. 10.

##### *Limitazione all'attività di pesca sportiva*

1. Le epoche dei divieti di pesca, la lunghezza mini ma nonché i limiti di cattura giornalieri dei pesci sono indicati nella Tabella 5 allegata al presente regolamento.

2. I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca nelle acque secondarie e, per i possessori di licenza di tipo sportiva, anche nelle acque principali.

3. Le specie ittiche pescate sotto la misura minima di prelievo indicata nella Tabella 5 e le specie pescate in periodo di divieto vanno rilasciate immediatamente, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

4. La detenzione del pesce sotto misura e in epoca di divieto è consentita solo durante le manifestazioni, gare e prove autorizzate di pesca agonistica.

5. Nelle acque secondarie di categoria A, al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dalla Tabella 5, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca, oppure la pesca può proseguire solo con tecniche che prevedono l'uso di esche artificiali, con amo singolo privo di ardiglione e il conseguente rilascio immediato del pesce catturato.

#### Art. 11.

##### *Modalità di misura*

1. La misura del pesce si effettua considerando l'intervallo compreso tra l'estremità del muso a bocca chiusa e l'estremità della pinna caudale.

2. La misura della maglia si effettua a reti bagnate dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

#### Art. 12.

##### *Disciplina della pesca a pagamento nei laghetti, cave e specchi d'acqua*

1. Per l'esercizio della pesca sportiva a pagamento nei laghetti situati all'interno di proprietà privata, l'interessato presenta domanda di autorizzazione alla provincia competente dichiarando le generalità del titolare, la località in cui è ubicato lo specchio d'acqua e la superficie dello specchio d'acqua. Alla domanda allega:

a) la planimetria in scala 1:25.000 e la stampa catastale in scala 1:2.000, con l'indicazione delle particelle e dello specchio d'acqua;

b) la concessione di derivazione idrica, se prevista;

c) le specie che si intendono immettere o allevare;

d) l'idoneità delle acque all'uso richiesto, sotto l'aspetto igienico sanitario, con riferimento ai parametri e rispettivi valori di cui alla Tabella 6 allegata al presente regolamento.

2. In sede di rilascio della autorizzazione la provincia ne dà comunicazione all'ASL competente.

#### Art. 13.

##### *Modalità di pesca agonistica*

1. Nei campi di gara di cui all'art. 36 della legge regionale 15/2008, durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica autorizzate, non valgono le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari catturabili.

2. Durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica autorizzate è fatto obbligo di tenere in vita il pesce pescato, detenendolo in cestini mantenuti aperti, con almeno cinque anelli del diametro minimo di ventotto centimetri e di reimmettere il pesce catturato al termine dell'attività piscatoria, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2. L'obbligo non vige nei confronti degli individui appartenenti alle specie trota fario e trota iridea, la cui lunghezza supera il limite minimo di cattura di cui alla tabella A, durante lo svolgimento di gare di pesca agonistica ad essa dedicate.



## Art. 14.

*Pasture*

1. Ai fini del presente regolamento è considerata pastura qualsiasi sostanza utilizzata ai fini di attirare il pesce, comprese le esche.

2. È vietato usare come esca il sangue, le uova di pesce o loro imitazioni.

3. È vietata ogni forma di pasturazione col sangue o con interiora di animali.

4. Nelle acque secondarie di categoria B il pescatore sportivo può detenere ed usare, sul luogo di pesca, per ogni giornata di pesca non più di cinque chilogrammi di pastura asciutta, comprese le esche. Tale limite non vige durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica nazionali ed internazionali autorizzate.

5. Nelle zone istituite dalle Province per il carp fishing il limite giornaliero di pastura che ogni pescatore sportivo può detenere ed usare è fissato in dieci chilogrammi.

6. È vietato il rilascio nei corpi idrici delle pasture non utilizzate.

## Art. 15.

*Pesca con apparecchi elettrici*

1. La provincia può effettuare o autorizzare la cattura anche di specie ittiche per motivi scientifici con apparecchi elettrici, al fine di ripopolamento, per la riproduzione artificiale o per il contenimento di specie alloctone. Nell'atto di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonché le cautele da osservare per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ittiofauna.

## Art. 16.

*Modifiche al r.r. 3/2009*

1. Il comma 3 dell'art. 3 del regolamento regionale 1° aprile 2009, n. 3 (Disciplina per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche), è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, nei corsi d'acqua demaniali, ad eccezione del fiume Velino e del fiume Tevere nel tratto da Valle Montanara in Comune di Narni a Rio San Vittore in Comune di Otricoli, non è consentito il transito con mezzi a motore».

## Art. 17.

*Sanzioni*

1. Per le violazioni delle prescrizioni e divieti del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 della legge regionale 15/2008.

## Art. 18.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2011.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 15 febbraio 2011

MARINI

11R0150

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011, n. 6.

**Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali.**

*Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 del 22 aprile 2011*

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

## Art. 1.

*Prestazioni delle strutture amministrative*

1. La Regione misura e valuta le prestazioni della struttura amministrativa nel suo complesso, delle unità organizzative, dei singoli dipendenti, nonché degli Enti strumentali della medesima secondo modalità atte a garantire la trasparenza degli indicatori, dei metodi e dei risultati della valutazione. Alle Aziende e alle Agenzie regionali le disposizioni della presente legge si applicano limitatamente alle norme di principio.

2. Gli indicatori di valutazione fanno riferimento alla capacità di soddisfare i bisogni e gli interessi dei destinatari dell'azione amministrativa e favoriscono la differenziazione e la selettività nel riconoscimento dei premi legati al merito e al rendimento. Per le unità organizzative che non rendono servizi al pubblico, gli indicatori di valutazione fanno riferimento alla qualità dell'attività svolta in termini di precisione, tempestività, puntualità, completezza, attendibilità, innovatività.

3. Ai fini dell'attuazione dei principi di organizzazione di cui all'articolo 3, la Regione elabora, in coerenza con i contenuti e i metodi della programmazione finanziaria e di bilancio, il ciclo di gestione delle prestazioni.

## Art. 2.

*Ciclo di gestione delle prestazioni*

1. Il ciclo di gestione delle prestazioni si articola in:

a) programmazione degli obiettivi, sulla base di indicatori chiari, precisi, facilmente comprensibili;

b) pianificazione finanziaria che connetta gli obiettivi prefissati alle risorse ad essi destinate;

c) monitoraggio a cadenza semestrale per l'attivazione di eventuali interventi correttivi in corso di esercizio;

d) misurazione e valutazione annuale del rendimento individuale e delle unità organizzative;

e) erogazione di incentivi economici per i più meritevoli;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di direzione politica, alla Conferenza dei Direttori della Giunta e del Consiglio regionale, ad associazioni di consumatori e di utenti, a Università e centri di ricerca, ai cittadini e ai soggetti interessati, ai destinatari dei servizi.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), sul sito istituzionale della Giunta, del Consiglio, nonché degli Enti strumentali della Regione è assicurata la piena accessibilità ai dati relativi alle valutazioni delle singole unità organizzative. È fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato al responsabile del Servizio informativo regionale e ai Dirigenti che hanno concorso, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, a impedire o ritardare la pubblicazione dei dati.

## Art. 3.

*Obiettivi e indicatori*

1. La programmazione degli obiettivi, ai fini del ciclo delle prestazioni, ha di norma cadenza triennale. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio



regionale, nonché per gli Enti strumentali della Regione, dai rispettivi organi di direzione, in coerenza con la programmazione strategica. A tal fine prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione in Giunta del mandato di Legislatura, la Giunta regionale, sentiti i Direttori regionali che a loro volta consultano l'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni di cui all'art. 9 (OIV), i Dirigenti o i responsabili delle unità organizzative, approva i documenti di programmazione. Per il Consiglio regionale, gli obiettivi sono definiti dall'Ufficio di Presidenza, sentiti la Conferenza dei Direttori del Consiglio regionale, l'OIV, i Dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. È fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti che hanno concorso, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, a impedire il rispetto dei termini di cui al presente comma.

2. Gli obiettivi devono essere:

- a) tali da assicurare il miglioramento della qualità dei servizi erogati e dell'attività amministrativa espletata;
- b) congrui rispetto ai bisogni della comunità di riferimento;
- c) riferibili all'arco temporale di un anno;
- d) misurabili sulla base di indicatori chiari, precisi, univocamente interpretabili, facilmente comprensibili ai destinatari dell'informazione, coerenti con le caratteristiche dell'attività misurata;
- e) commisurati a valori standard di livello nazionale e internazionale per amministrazioni svolgenti attività analoghe e comunque calibrati sulla quantità e qualità delle risorse disponibili, secondo il principio della massima economicità.

3. In sede di prima applicazione, gli atti di cui al comma 1 sono posti in essere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

##### *Monitoraggio delle prestazioni*

1. I Direttori promuovono il costante monitoraggio dell'azione amministrativa e trasmettono formalmente all'organo di indirizzo politico, con cadenza semestrale, una relazione che documenta il grado di conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 e propongono se necessario interventi correttivi in corso di esercizio.

#### Art. 5.

##### *Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni*

1. La Regione valuta annualmente le prestazioni organizzative e individuali. A tal fine, previo confronto con le OO.SS., la Giunta regionale adotta su proposta dell'OIV, sentita la Conferenza dei Direttori regionali e, per il Consiglio regionale, sempre su proposta dell'OIV, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Direttori del Consiglio regionale, il sistema di misurazione e valutazione dei risultati (il "Sistema"). Il Sistema si applica anche agli Enti strumentali della Regione.

2. Il Sistema è periodicamente aggiornato, su proposta dell'OIV, sentita la Conferenza dei Direttori della Giunta e del Consiglio regionale, al fine di evitare l'elusione o degenerazione dei sistemi di controllo, la confusione fra obiettivi da raggiungere e azioni messe in atto per raggiungerli, nonché per assicurare la capacità degli indicatori di rappresentare fedelmente l'andamento dei fenomeni osservati.

3. Nelle more della definizione dei protocolli di collaborazione di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, la Regione si conforma agli indirizzi generali formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del D.lgs. 150/2009.

4. La funzione di misurazione e valutazione delle prestazioni è svolta:

- a) dall'OIV cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni delle unità organizzative e della struttura amministrativa nel suo complesso, anche al fine di attestare che il sistema di valutazione e misurazione sia rispondente ai criteri di selettività e merito, nonché la proposta di valutazione annuale dei Direttori e dei Dirigenti;
- b) dai Direttori, cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali dei Dirigenti assegnati, su proposta dell'OIV;
- c) dai Dirigenti, cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali del personale assegnato. In caso di vacanza dirigenziale, la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali del personale assegnato al Servizio compete al Direttore.

#### Art. 6.

##### *Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture organizzative*

1. La misurazione e valutazione delle prestazioni delle unità organizzative e della struttura amministrativa nel suo complesso svolte dall'OIV sono collegate:

- a) all'effettivo grado di attuazione di obiettivi, piani, programmi fissati dagli organi di direzione politica e alla capacità di impatto dell'azione svolta sul quadro di riferimento e sui destinatari dell'azione pubblica;
- b) al grado di soddisfazione dei bisogni e degli interessi dei destinatari dell'azione amministrativa anche attraverso modalità interattive;
- c) all'ottimizzazione della produttività, attraverso la riduzione dei costi, l'impiego efficiente delle risorse, il contenimento dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- d) alla modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
- e) all'apertura e trasparenza delle relazioni con i cittadini anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) alla capacità di innovazione e sperimentazione;
- g) al raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

#### Art. 7.

##### *Misurazione e valutazione delle prestazioni individuali*

1. La misurazione e valutazione delle prestazioni individuali dei Dirigenti e del personale preposto ad unità organizzative in posizione di autonomia e responsabilità è connessa agli indici di misurazione e valutazione relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità e in particolare:


- a) ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
- b) all'entità del contributo quantitativo e qualitativo assicurato alle prestazioni complessive dell'unità organizzativa di diretta responsabilità;
- c) ai comportamenti organizzativi posti in essere nell'arco del periodo di riferimento, ed in particolare alla capacità di motivare i collaboratori, di valorizzare il loro apporto personale e di valutare questi ultimi tramite significativa differenziazione dei giudizi;
- d) alle competenze manageriali e professionali poste in essere nel periodo di riferimento, in particolare alla capacità di ottimizzare l'impiego delle risorse, anche attraverso il corretto dimensionamento dell'unità di appartenenza in rapporto alle funzioni espletate;
- e) al grado di soddisfazione dei destinatari dei servizi e degli interventi dell'unità organizzativa di diretta responsabilità;
- f) al grado di applicazione del principio di trasparenza all'unità organizzativa di diretta responsabilità.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai Dirigenti sulle prestazioni individuali del personale sono effettuate sulla base del Sistema di Valutazione di cui all'articolo 5 e sono connesse, in particolare:

- a) al conseguimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo;
- b) all'entità del contributo quantitativo e qualitativo assicurato al rendimento complessivo dell'unità organizzativa di appartenenza;
- c) alle competenze professionali e alla capacità di innovazione e di proposta dimostrate;
- d) alla qualità dell'attività svolta in termini di precisione, tempestività, puntualità, completezza, attendibilità;
- e) alla capacità di assolvere i compiti assegnati con disciplina, onore e spirito di servizio.

3. Ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla prestazione individuale, i Dirigenti, i titolari delle posizioni organizzative e il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono distribuiti, sulla base delle risultanze del Sistema di valutazione, almeno in tre differenti fasce di merito, definite nel rispetto dei principi del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 art. 31 comma 2.

4. Una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incre-



mentare le somme disponibili per la contrattazione stessa. Tali risorse possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione sulle prestazioni di cui all'art. 8 e validati dall'Organismo interno di valutazione delle prestazioni.

5. Premi di eccellenza possono essere corrisposti a coloro che si siano specialmente segnalati per prestazioni eccellenti. Il premio di eccellenza è assegnato a non più del 5% del personale, dirigenziale e non, che, sulla base delle risultanze del Sistema di Valutazione, si è collocato nella fascia di merito più alta. Nei limiti delle risorse disponibili la contrattazione collettiva integrativa determina l'ammontare del bonus annuale dell'eccellenza.

6. Un premio annuale per l'innovazione può essere assegnato al miglior progetto in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulle prestazioni dell'organizzazione. L'assegnazione compete all'Organo interno di valutazione delle prestazioni sulla base della valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli Dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro. Nei limiti delle risorse disponibili la contrattazione collettiva integrativa stabilisce l'ammontare del premio.

7. Le risorse destinate al trattamento accessorio sono ripartite tra le fasce di merito nel rispetto di quanto sancito dall'art. 31, comma 2 del D.lgs. 150/2009 a seguito delle risultanze della contrattazione collettiva integrativa.

#### Art. 8.

##### *Percorsi di formazione e di crescita professionale*

1. La Regione riconosce e valorizza i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti promuovendo l'accesso a percorsi di alta formazione.

2. In relazione ai risultati del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni sono attivati specifici percorsi di formazione orientanti al miglioramento della performance individuale e collettiva.

#### Art. 9.

##### *Piano delle Prestazioni e Relazione sulle Prestazioni*

1. Al fine di rendere trasparenti, conoscibili e tra loro commisurabili i documenti concernenti il ciclo di gestione delle prestazioni, la Conferenza dei Direttori della Giunta e del Consiglio regionale, sentito l'OIV, redige annualmente, trasmettendoli senza indugio agli organi di indirizzo politico amministrativo per l'approvazione:

a) di norma entro il 31 gennaio, il Piano delle Prestazioni, che individua, su base triennale, gli obiettivi finali e intermedi assegnati alle unità organizzative e al personale dirigenziale e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione del rendimento. Entro il medesimo termine i Dirigenti trasmettono all'OIV i dati e i riscontri concernenti l'attuazione del Piano delle Prestazioni relativo all'anno precedente;

b) entro il 30 giugno, sulla base delle risultanze del controllo di gestione, la Relazione sulle Prestazioni, che illustra, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente, ponendo in rilievo il grado di effettivo conseguimento dei singoli obiettivi programmati, le risorse concretamente impiegate rispetto a quelle previste, le cause che hanno eventualmente prodotto uno scostamento dai dati attesi e le misure necessarie per correggere disfunzioni gestionali o inefficienze.

2. In caso di mancata adozione del Piano delle Prestazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.lgs. 150/2009, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti che hanno concorso, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, alla mancata adozione del Piano e l'Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

3. Le variazioni degli obiettivi finali e intermedi inserite in corso di esercizio nel Piano delle Prestazioni sono deliberate dalla Giunta regionale e, per il Consiglio regionale, dall'Ufficio di Presidenza.

#### Art. 10.

##### *Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV)*

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del D.lgs. 150/2009, e delle attività di controllo strategico, è istituito l'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV), unico anche per gli Enti Strumentali della Regione Abruzzo. L'OIV è collocato, in posizione di autonomia, presso la direzione risorse umane e strumentali della Giunta regionale e, per il Consiglio regionale, presso

l'Ufficio di Presidenza. Esso risponde esclusivamente alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. L'OIV è costituito da 3 componenti, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle prestazioni e del personale, nominati per un terzo dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore risorse umane e personale, per un terzo dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per un terzo d'intesa fra il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale. Nella scelta dei componenti è assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere. La durata dell'incarico è di tre anni, rinnovabile una sola volta.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.lgs. 150/2009, i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; non possono, altresì, essere nominati coloro che nel triennio antecedente hanno avuto incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo ed i suoi Enti strumentali e Società partecipate.

4. Le modalità organizzative, i criteri ed il procedimento per la nomina, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell'OIV sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. Per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, l'OIV si avvale del Servizio "Controllo contabile ed ispettivo", e del Servizio "Controllo di Gestione". Per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti del Consiglio regionale, esso si avvale dell'Ufficio incaricato del Controllo di Gestione.

6. A supporto dell'attività dell'OIV è preposta una struttura tecnica permanente per la misurazione delle prestazioni, all'interno di un Servizio della Direzione Risorse umane e strumentali della Giunta regionale, la cui responsabilità è affidata a soggetto che abbia specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione e valutazione delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e del personale. Il Servizio cura anche la gestione delle forme di conciliazione e di contenzioso relative al ciclo della valutazione. Per il Consiglio regionale il supporto è garantito da un Ufficio individuato con atto organizzativo dell'Ufficio di Presidenza.

7. In sede di prima applicazione, l'OIV, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'art. 13 del D.lgs. 150/2009, elabora lo schema del Sistema di Valutazione delle Prestazioni di cui all'art. 5 in tempo utile a garantire la piena operatività del sistema dal 1° gennaio 2012.

8. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'organismo di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate alle attività di valutazione e controllo strategico, comprensive delle risorse a tal fine attualmente iscritte nei bilanci degli Enti strumentali della Regione.

9. Le funzioni dell'OIV sono assolve dai componenti dei Nuclei interni di Valutazione (NIV) della Giunta regionale, del Consiglio regionale, nonché degli Enti strumentali della Regione fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della costituzione dell'OIV le funzioni dei Nuclei interni di Valutazione scaduti sono assolve dal NIV della Giunta.

#### Art. 11.

##### *Trasparenza dei dati relativi al ciclo di gestione delle prestazioni*


1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale di ogni aspetto dell'organizzazione, dell'utilizzo delle risorse e del risultato delle attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalla Regione.

2. La Regione garantisce la più ampia trasparenza e la massima conoscibilità dei dati relativi alle singole fasi del ciclo di gestione delle prestazioni.

3. Ai fini di cui al comma 2 il sito istituzionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale ospita una sezione denominata "Trasparenza valutazione e merito", all'interno della quale sono pubblicati i contenuti indicati nell'art. 11 del D.lgs. 150/2009 e inoltre:

a) il Piano, i report semestrali dei Dirigenti e la relazione sulle prestazioni di cui all'art. 9.

b) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione;



c) la dotazione organica, gli indicatori relativi all'andamento della gestione e all'impiego delle risorse assegnate per l'adempimento dei compiti istituzionali;

d) l'ammontare delle somme complessivamente stanziare per i premi e gli incentivi legati al rendimento e al merito, e di quelle effettivamente erogate;

e) i dati relativi al grado di differenziazione nelle valutazioni e nell'utilizzo dei premi;

f) i dati e gli indicatori di valutazione relativi alle singole unità organizzative e alle complessive strutture organizzative della Giunta regionale, con il riferimento sintetico alle valutazioni complessive delle altre Regioni italiane;

g) i nomi, i curricula e i compensi dei componenti dell'OIV e dei soggetti responsabili delle funzioni di misurazione delle prestazioni;

h) i nomi, i curricula e i compensi dei Dirigenti e dei titolari delle posizioni organizzative, ponendo in evidenza le componenti variabili e la retribuzione di risultato;

i) i resoconti statistici dei risultati conseguiti dall'Amministrazione nel quinquennio precedente.

4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi dai Direttori al responsabile del Sistema informativo regionale (SIR) entro il 15 luglio e, a cura di questo, sono pubblicati entro il 31 luglio di ciascun anno solare. E' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato al responsabile del SIR e ai Dirigenti che hanno concorso, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, a impedire o ritardare la pubblicazione dei dati.

5. I dati relativi al ciclo delle prestazioni sono presentati in occasione di apposite Giornate della trasparenza, da tenersi con cadenza semestrale, a centri di ricerca universitari, associazioni di consumatori e di utenti, studiosi e cittadini.

#### Art. 12.

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si osserva, in quanto applicabile, la disciplina recata dalla legislazione nazionale vigente in materia e in particolare le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 13.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge.

2. L'art. 30 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è abrogato.

#### Art. 14.

##### *Norma finanziaria*

1. Gli oneri di cui alla presente legge, quantificati per l'anno 2011 in € 100.000,00, trovano capienza con lo stanziamento del capitolo di spesa, per il corrente esercizio finanziario, n. 11472 - U.P.B. 02.01.05 - denominato "Spese per il funzionamento del Nucleo di Valutazione e del Comitato dei Garanti artt. 27 e 30 della L.R. 77/99".

#### Art. 15.

##### *Norma transitoria*

1. Nelle more dell'adeguamento della disciplina interna di valutazione e dei contratti integrativi decentrati alle norme del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 da effettuarsi, comunque, entro il 31 dicembre 2011, la valutazione del personale regionale e del personale degli Enti Strumentali, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse integrative, per il solo anno 2011, si effettua con le regole vigenti al 31 dicembre 2010.

2. A decorrere dall'esercizio 2012, e fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, gli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'art. 7, comma 3, sulla misurazione e valutazione delle prestazioni individuali, vengono garantiti esclusivamente attraverso l'utilizzo delle somme derivanti dai risparmi di gestione derivanti da processi di riorganizzazione, regolarmente accertati dall'OIV, e, successivamente oggetto di confronto con le OO.SS e le R.S.U. Il sistema di valutazione vigente deve essere adeguato per il recepimento delle altre norme di cui alla presente legge.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2 sono quantificati nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica e degli altri principi contenuti nella Legge n. 122/2010.

#### Art. 16.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 Aprile 2011

Il presidente: CHIODI

11R0216

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011, n. 7.

#### **Differimento attuazione interventi regionali.**

*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 del 22 aprile 2011*

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Differimento attuazione interventi regionali*

1. Gli interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 dell'importo di Euro 1.630.000,00 e gli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 34 dell'importo di Euro 11.500.000,00, sono realizzati a partire dall'anno 2011 con le modalità gestionali e contabili previste nelle medesime disposizioni.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio del corrente esercizio finanziario conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1.

#### Art. 2.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 aprile 2011

Il presidente: CHIODI

11R0217



## LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011, n. 8.

**Integrazione alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e interventi a sostegno dello sviluppo economico.**

*Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 del 22 aprile 2011*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato;

il Presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*Integrazione all'art. 40 della l.r. 40/2010*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è aggiunto il seguente:

«1 bis. I contributi assegnati ai gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere a) e b), sono rendicontati con un unico documento in quanto tali somme possono essere usate per coprire, indistintamente, sia le spese per il funzionamento che le spese per il personale».

Art. 2.

*Interventi a sostegno dello sviluppo economico*

1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'attuazione di interventi di promozione del sistema imprenditoriale, la Regione Abruzzo sostiene gli organismi presenti nel territorio regionale, preposti alla gestione delle politiche di sviluppo.

2. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoim-

prenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), in applicazione dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Società in house Abruzzo Sviluppo s.p.a. è autorizzata ad acquisire le azioni della Società Sviluppo Italia Abruzzo S.p.a., controllata da Invitalia S.p.a.

3. La Giunta regionale, attraverso le proprie competenti strutture, vigila sulla Società Abruzzo Sviluppo s.p.a., affinché vengano adottati tutti i necessari adempimenti atti ad assicurare l'equilibrio finanziario di Bilancio, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

4. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale già deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.a., per l'importo di € 645.000,00.

Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 4, pari a € 645.000,00, si provvede con le economie vincolate reiscritte nel bilancio di previsione 2011 sul capitolo di spesa 08.02.002 - 282451, denominato "Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese" di cui alla D.G.R. n. 936 del 29 novembre 2010, avente ad oggetto: «Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - programma di riparto del Fondo Unico disponibile - Stanziamento anno 2010».

2. Non sono previsti ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio corrente.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 aprile 2011

Il presidente: CHIODI

**11R0218**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-021) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 5 2 8 \*

€ 2,00

